SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 aprile 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 aprile 1995, n. **102.**

Disciplina degli effetti prodotti dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 90, non convertito in legge.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 90, non convertito in legge.

Art. 2.

1. Limitatamente al turno di elezioni regionali, provinciali e comunali del 23 aprile 1995, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il 13° giorno antecedente la data della votazione.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota al titolo e all'art. 1:

— Il D.L. n. 90/1995 reca: «Nuove norme in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni regionali, provinciali e comunali della primavera del 1995». Il predetto decreto non è stato convertito in legge perché respinto dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 aprile 1995 (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 4 aprile 1995).

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2343):

Presentato dall'on. AYALA ed altri il 30 marzo 1995.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 31 marzo 1995.

Esaminato dalla I commissione il 3 aprile 1995.

Esaminato in aula ed approvato il 4 aprile 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1588):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 aprile 1995.

Esaminato dalla 1ª commissione il 4 aprile 1995.

Esaminato in aula ed approvato il 4 aprile 1995.

95G0136

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1995.

Determinazione numerica delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 1995.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il consiglio dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 1995, è determinato in 13.730 unità, così ripartito nelle cinque classi:

Cavaliere di gran croce	n.	40
Grande ufficiale	»	270
Commendatore	»	1.420
Ufficiale	»	2.500
Cavaliere	»	9.500

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo, le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

95A1932

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1994, n. 770.

Regolamento concernente la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, riguardante la «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 54 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare i commi 1, 2, 3 e 5;

Visto l'art. 3, commi 31, 32, 33 e 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, recante: «Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 13 aprile 1994, recante: «Individuazione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo sindacale riguardante la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'accordo raggiunto in data 8 aprile 1994 fra il Ministro pro-tempore per la funzione pubblica — delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri — e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale CGIL - CISL - UIL - CIDA - CONFEDIR - CONFSAL - CISAL - CISNAL - RdB/CUB;

Vista la lettera prot. n. 1368/94/8.93.5 del 23 giugno 1994 del Dipartimento della funzione pubblica, con la quale — ai sensi dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo n. 470/1993 — è stato chiesto alle amministrazioni regionali di esprimere, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'intesa, per gli aspetti di interesse regionale, in ordine allo schema di decreto concernente la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche;

Vista la deliberazione del 2 agosto 1994 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con la quale è stata espressa l'intesa delle amministrazioni regionali in ordine ai contenuti del citato schema di decreto;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 5 agosto 1994 riguardante l'approvazione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito al regolamento concernente: «Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 3, comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed all'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 27 ottobre 1994;

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Art. 1.

Area di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, dello stesso decreto legislativo.

Art. 2.

Distacchi sindacali

1. La somma delle aspettative sindacali, dei permessi sindacali annuali e dei permessi sindacali cumulati per oltre 221 giorni lavorativi all'anno, spettanti ai dipendenti pubblici dei comparti «Ministeri», «Enti pubblici non economici», «Regioni-Autonomie locali», «Sanità, personale medico», «Sanità, personale non medico», «Ricerca», «Scuola», «Università, personale docente», «Università, personale non docente», nonché, per i dipendenti del «Corpo nazionale dei vigili del fuoco», dell'«ANAS», dei «Monopoli di Stato», della «Cassa depositi e prestiti» e dell'«AIMA», in base alla normativa di fonte legislativa e regolamentare vigente al momento della stipulazione dell'accordo recepito dal presente regolamento, costituisce il contingente complessivo dei distacchi sindacali.

2. Il contingente complessivo di cui al primo comma, pari a 5.167 distacchi, è ridotto del cinquanta per cento. Alla riduzione del cinquanta per cento si perviene diminuendo il contingente del venticinque per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e dell'ulteriore venticinque per cento, a decorrere dal 15 dicembre 1994. Per il comparto «Scuola» l'intera riduzione del cinquanta per cento — predisposta alla data della formazione delle classi — diventa operativa dal 1° settembre 1994.

3. Il contingente dei distacchi sindacali ottenuto dalla riduzione del cinquanta per cento ai sensi del comma 2, complessivamente pari a 2.584, è ridotto di un ulteriore cinque per cento a decorrere dal 31 dicembre 1997.

4. I contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui ai commi 2 e 3 costituiscono il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche di cui ai comparti e articolazioni settoriali indicati nel comma 1. I contingenti sono ripartiti per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego, per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, e sono attribuiti, in ciascuno dei predetti comparti ed aree, per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto o nella autonoma area di contrattazione collettiva e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette confederazioni sindacali ed un distacco sindacale alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58. Per l'area di contrattazione della dirigenza medica e veterinaria, i distacchi sindacali sono attribuiti soltanto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Alla determinazione dei contingenti dei distacchi sindacali di cui al comma 4, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed alla ripartizione degli stessi tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in rapporto al grado di rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel pubblico impiego alla data della ripartizione dei predetti contingenti, provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, entro trenta giorni dalle cadenze indicate nel comma 2, e, a decorrere dal 31 dicembre 1997, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio.

6. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato. Le amministrazioni curano gli

adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il provvedimento di distacco entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio — finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 7 ed alla verifica dei contingenti e relativi riparti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 8 — è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provvede entro venti giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le confederazioni e le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alla amministrazione interessata ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca. Nel comparto «Scuola» le richieste di distacco e di revoca, anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale, nonché le conferme annuali, devono essere presentate trenta giorni prima della data della formazione delle classi per ciascun anno scolastico.

7. Possono essere distaccati soltanto i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale indicate nel comma 4. I distacchi sindacali spettanti alle confederazioni sindacali ai sensi del comma 4 possono essere utilizzati da dipendenti delle amministrazioni che ricoprono cariche sindacali provinciali, regionali e/o nazionali, anche in altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni.

8. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

9. Ai distacchi sindacali utilizzati nel comparto «Regioni-Autonomie locali» si applica il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per consentire i relativi adempimenti il Dipartimento della funzione pubblica trasmette copia dei preventivi assensi di cui al comma 6 all'ANCI per il personale dipendente dai comuni e loro consorzi ed IPAB; all'UPI per il personale dipendente dalle province; all'UNCEM per il personale dipendente dalle comunità montane; all'Unioncamere per quanto riguarda il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; alla Conferenza dei presidenti delle regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle regioni, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti e dagli istituti autonomi per le case popolari.

Art. 3.

Permessi sindacali

1. I rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata possono fruire di permessi sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato.

2. I dirigenti sindacali di cui all'art. 2, comma 7, non collocati in distacco sindacale, possono fruire di permessi sindacali, giornalieri e orari, per l'espletamento del loro mandato.

3. I dirigenti sindacali indicati nei commi 1 e 2 possono fruire di permessi anche per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale.

4. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione.

5. I permessi sindacali giornalieri od orari, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nei commi successivi, non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale quattro giorni lavorativi e, in ogni caso, ventiquattro ore lavorative. Per assicurare la continuità didattica, evitare aumento di spesa e garantire una equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio, nel comparto scuola i permessi non possono superare mensilmente tre giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni in ciascun anno scolastico. I dirigenti sindacali che intendano fruire di permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima e in casi eccezionali almeno ventiquattro ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio.

6. E' vietata ogni forma di cumulo di permessi sindacali, giornalieri od orari, in tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e nelle autonome separate aree di contrattazione collettiva per il personale dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria.

7. La somma dei permessi sindacali fruiti dai dipendenti pubblici dei comparti «Ministeri», «Enti pubblici non economici», «Regioni-Autonomie locali», «Sanità, personale medico», «Sanità, personale non medico», «Ricerca», «Scuola», «Università, personale docente», «Università, personale non docente», nonché per i dipendenti del «Corpo nazionale dei vigili del fuoco», dell'«ANAS», dei «Monopoli di Stato», della «Cassa depositi e prestiti» e dell'«AIMA», in base alla normativa vigente al momento della sottoscrizione dell'accordo recepito dal presente regolamento, al netto dei permessi sindacali annuali e dei permessi sindacali cumulati di cui all'art. 2, comma 1, costituisce il monte ore complessivo dei permessi sindacali giornalieri e orari ed è pari a 3.942.994 ore.

8. Il monte ore complessivo di cui al comma 7 è ridotto del cinquanta per cento ed è pari a 1.971.497 ore. Alla riduzione del 50 per cento si perviene diminuendo il predetto contingente complessivo del 25 per cento, a

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e dell'ulteriore 25 per cento, a decorrere dal 15 dicembre 1994. Il monte ore risultante dalle riduzioni effettuate costituisce il limite massimo a disposizione per i permessi sindacali, giornalieri e orari, di cui ai commi 1, 2 e 3.

9. Il monte ore complessivo dei permessi sindacali rideterminato ai sensi del comma 8 è ripartito, in relazione al numero dei dipendenti in servizio di ruolo e a tempo indeterminato, per ciascun comparto e per ciascuna autonoma area di contrattazione collettiva, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro un mese dalle cadenze indicate nel comma 8, e, successivamente entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. Con gli stessi provvedimenti il Dipartimento della funzione pubblica definisce il rapporto percentuale dipendenti-permessi sindacali, in base al quale ciascuna amministrazione individua il monte ore dei permessi sindacali da ripartire tra le organizzazioni sindacali aventi titolo. La ripartizione e la definizione del rapporto dipendenti-permessi sindacali sono effettuate sulla base del numero dei dipendenti in servizio di ruolo e a tempo indeterminato, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente al provvedimento di riparto.

10. La ripartizione del monte ore dei permessi sindacali, determinato ai sensi del comma 9, è effettuata, nell'ambito di ciascun comparto e di ciascuna area di contrattazione collettiva, da ciascuna amministrazione pubblica e, per il comparto «Scuola», da ciascun istituto, scuola e istituzione scolastica, entro trenta giorni dal provvedimento di cui al comma 9, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo. Nella ripartizione la quota pari al dieci per cento del monte orario è attribuita in parti uguali a tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione interessata e la parte restante è attribuita alle predette organizzazioni sindacali in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno, sino alla definizione di nuovi criteri di rappresentatività anche elettivi.

11. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale dell'amministrazione.

Art. 4.

Aspettative e permessi non retribuiti

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali aventi titolo alle amministrazioni di appartenenza del personale. Le amministrazioni curano gli adempimenti istruttori — acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica — ed emanano il provvedimento di aspettativa entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provvede entro venti giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le confederazioni e le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata all'amministrazione interessata ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca. Nel comparto «Scuola» le richieste di aspettativa e di revoca, anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale, nonché le conferme annuali, devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data della formazione delle classi per ciascun anno scolastico.

3. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 1, possono fruire — con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 11 dello stesso art. 3 — di permessi sindacali ai sensi dell'art. 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per la partecipazione a trattative sindacali, a congressi e convegni di natura sindacale, oltre il monte ore determinato ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del citato art. 3.

Art. 5.

Trattamento economico

1. I distacchi sindacali di cui all'art. 2 e i permessi sindacali di cui all'art. 3 del presente regolamento sono retribuiti, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

2. Le aspettative sindacali di cui all'art. 4 del presente regolamento non sono retribuite ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in conformità all'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. I permessi sindacali previsti dall'art. 4 del presente regolamento non sono retribuiti ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in conformità all'art. 24 della legge 24 maggio 1970, n. 300.

Art. 6.

Norma finale

1. Con le stesse decorrenze indicate negli articoli 2 e 3, ciascuna azienda ed ente di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 37 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, provvede a ridurre, nelle stesse misure riportate nei citati articoli, i contingenti complessivi di aspettative e permessi sindacali in atto, comunicando i relativi provvedimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 e al comma 1 del presente articolo — utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica — sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.

3. Entro la stessa data, le stesse pubbliche amministrazioni — utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2 — sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti delle amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 2 e 3 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse amministrazioni ai sensi dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 4, comma 2, e non autorizza nei loro confronti alcuna modificazione di piante organiche ed assunzioni di personale, né trasferisce personale a seguito di processi di mobilità. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per comparti e settori, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

6. Su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica o di almeno tre confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo recepito dal presente regolamento, si procede alla revisione, per le finalità e con le forme e le procedure di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, della disciplina della materia di cui al presente regolamento. La richiesta deve essere comunicata alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno sei mesi prima della data di scadenza dei primi quattro anni di applicazione della normativa definita con il presente regolamento e, successivamente almeno sei mesi prima di ogni quadriennio di applicazione.

7. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente. Le eventuali violazioni — conseguenti a dolo o colpa grave — concretano una violazione penale, oltre che responsabilità disciplinare e amministrativa-contabile.

8. Per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia gli articoli 45, 46, 47 e 48 della legge 18 marzo 1968, n. 249; gli articoli 16 e 119 della legge 11 luglio 1980, n. 312; gli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411; l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509; l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; gli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, nonché le relative disposizioni riguardanti le aspettative e i permessi sindacali contenute nelle leggi regionali che hanno recepito l'accordo; gli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335; l'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715; l'art. 9 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432; gli articoli 27, 28, 29, 30, 95, 96, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384; gli articoli 30, 31, 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; gli articoli 590, comma 2, 591 e 592 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; l'art. 1 della legge 11 agosto 1991, n. 262; gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319.

Art. 7.

Norme transitorie

1. Il dipendente che riprende servizio a seguito della riduzione del numero delle aspettative retribuite di cui al presente regolamento può essere, a richiesta, trasferito — con precedenza rispetto agli altri richiedenti — a posto

disponibile di altra sede della propria o di altra amministrazione dello stesso comparto, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta.

2. Il trasferimento del dipendente di cui al comma 1 non può avere luogo in uffici o amministrazioni che non abbiano proceduto alla ridefinizione delle dotazioni organiche ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Il dipendente trasferito ai sensi del comma 1 è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante attribuzione «ad personam» della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.

4. Il dipendente trasferito ai sensi del comma 1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale. Esso non può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con l'attività sindacale svolta.

Art. 8.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 ottobre 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro per la funzione pubblica
URBANI

Il Ministro del tesoro
DINI

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

Non registrato alla Corte dei conti a seguito della deliberazione della sezione di controllo, I collegio, n. 41/95 del 2 febbraio 1995, depositata il 24 marzo 1995, dichiarativa di «non luogo a deliberare» in merito al presente regolamento, divenuto pertanto efficace ed esecutivo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, reca la «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si riporta il testo dell'art. 54, commi 1, 2, 3 e 5, del D.Lgs. n. 29/1993:

«Art. 54 *(Aspettative e permessi sindacali).* — 1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale.

2. I limiti di cui al comma 1 devono essere determinati tenendo conto, con riferimento a ciascun comparto ed area di contrattazione collettiva, della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri.

3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provvede, in proporzione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'art. 47, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

4. *(Omissis).*

5. Contestualmente alla definizione della nuova normativa contenente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Con l'accordo di cui al comma 1 sono anche definiti tempi e modalità per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi sindacali. Fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 e sono a tal fine aumentati di una unità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti».

— I commi 31, 32, 33 e 34 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», così dispongono:

«31. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento. È vietato il cumulo di permessi sindacali giornalieri e/o orari.

32. In tutti i comparti del pubblico impiego si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle stesse.

33. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui all'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso.

34. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dà attuazione a quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».

— Il D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, approva il regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

— Il comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, così dispone: «3. I comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'agenzia di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale. Fino a quando non sia stata costituita l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato».

— Il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 aprile 1994 recante «Individuazione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo sindacale riguardante la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 13 aprile 1994.

— L'accordo raggiunto in data 8 aprile 1994 fra il Ministro *pro tempore* per la funzione pubblica — delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri — e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale CGIL - CISL - UIL - CIDA - CONFEDIR - CONFSAL - CISAL - CISNAL - RDB/CUB, reca: «Accordo per la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed all'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, del citato D.Lgs. n. 29/1993: «4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per effetto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58:

«Art. 9. — Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e comunque in ordine all'esercizio di tutte le attività sindacali, comprese quelle di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, i diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Alle associazioni e alla confederazione di cui al primo comma è altresì esteso il diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti costituiti per la tutela dei loro interessi, nell'ambito provinciale o aventi competenza regionale.

La maggiore rappresentatività della confederazione di cui al primo comma è accertata dal consiglio provinciale. Il relativo provvedimento è impugnabile dinanzi alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale amministrativo regionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare».

— Per il testo dell'art. 54 del D.Lgs. n. 29/1993, già citato, vedi note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68: «2. *Limitatamente alle province, ai comuni ed alle comunità* montane, le disposizioni di cui all'art. 9, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, si applicano a decorrere dall'anno 1993. Ai fini della gestione del fondo annuale di solidarietà per la redistribuzione tra comuni, province e comunità montane degli oneri finanziari corrispondenti alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è concessa l'aspettativa per motivi sindacali è costituito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 gennaio 1993, un apposito comitato di garanzia. Il comitato è composto da sette membri, tre dei quali in rappresentanza dell'A.N.C.I. ed uno in rappresentanza dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M., del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro. Con successivo decreto interministeriale, da emanarsi entro il 28 febbraio 1993, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I e l'U.N.C.E.M., saranno fissate le modalità per la quantificazione del fondo, nonché i criteri per il suo riparto. La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità od emolumento».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, così dispone:

«Art. 31 *(Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali).* — I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

La medesima disposizione di applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.

Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.

Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa».

— Si riporta il testo dell'art. 24 della citata legge n. 300/1970:

«Art. 24 *(Permessi non retribuiti)*. — I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.

I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 3, comma 32, della legge n. 537/1993, già citato, vedi note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 24 della legge n. 300/1970, già citato, vedi note all'art. 4.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 37 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546: «5. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, 31 gennaio 1992, n. 138, provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma 3. Le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformità all'art. 51, commi 1 e 2».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93: «Art. 16. — Nella relazione al Parlamento di cui all'art. 30 della legge 23 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.

La relazione è allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 463.

Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente è accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione».

— Si riporta il testo degli articoli 45, 46, 47 e 48 della legge 18 marzo 1968, n. 249:

«Art. 45. — I dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola e singolarmente per ciascuna azienda autonoma.

Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali in relazione alla rappresentatività delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate».

«Art. 46. — Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente art. 45 sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica o categoria o classe di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale».

«Art. 47. — I dipendenti civili delle amministrazioni di cui al precedente art. 45 che siano componenti degli organi collegiali statutari delle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio, stabilimento o scuola per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti per Ministero, azienda autonoma od ordine scolastico e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tal fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, le amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti».

«Art. 48. — Al personale di cui al precedente art. 47 competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi o le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per lavoro straordinario in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli effetti, giuridici ed economici».

— Si riporta il testo degli articoli 16 e 119 della legge 11 luglio 1980, n. 312:

«Art. 16 *(Aspettativa sindacale)*. — Il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa per motivi sindacali di cui agli articoli 45 e seguenti della legge 18 marzo 1963, n. 249, è fissato in 80 unità complessive.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il contingente di cui al precedente comma verrà annualmente rideterminato in relazione alla consistenza del personale in servizio».

«Art. 119 *(Aspettative e permessi per motivi sindacali)*. — Il numero delle aspettative sindacali da concedere, ai sensi e nei limiti degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ai dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è stabilito con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali interessate ed il consiglio di amministrazione.

Il contingente delle aspettative è ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al rispettivo grado di rappresentatività da desumere dai risultati delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione.

Il numero delle assenze da autorizzare ai sensi degli articoli 47 e 48 della citata legge n. 249 è fissato, per ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, con le modalità di cui al precedente primo comma».

— Si riporta il testo degli articoli 56 e 57 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411.

«Art. 56 *(Dirigenti sindacali)*. — Sono dirigenti sindacali i componenti degli organi direttivi ed esecutivi previsti dagli statuti delle singole organizzazioni alle quali aderiscono le rappresentanze sindacali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Lo statuto delle organizzazioni sindacali, i nomi dei dirigenti di cui al precedente comma e le successive variazioni devono essere tempestivamente comunicati all'amministrazione ai fini della titolarità dei diritti sindacali attribuiti dalla legge e dal presente accordo.

I dirigenti sindacali di cui al primo comma:

a) non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando sono esonerati, per l'esercizio delle loro funzioni, dal lavoro d'ufficio;

b) durante il periodo di mandato sindacale conservano tutti i diritti e le aspettative a contenuto giuridico ed economico connessi alla qualifica rivestita;

c) non possono essere trasferiti dall'unità funzionale di appartenenza senza nulla osta della propria organizzazione sindacale di categoria (provinciale, regionale o nazionale, in relazione al corrispondente livello del dirigente interessato) e fino ad un anno dopo la cessazione del mandato.

Sia il trasferimento che l'eventuale opposizione devono essere adeguatamente motivati».

«Art. 57 *(Congedi e permessi)*. — I dirigenti sindacali di cui al precedente articolo possono, su richiesta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, essere collocati in congedo sindacale per l'intera durata del mandato.

Il numero dei dirigenti da collocare in congedo per ciascuna delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo è così fissato cumulativamente per tutti gli enti contemplati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70:

1) fino ad un massimo di 7 dirigenti, per incarichi sindacali nazionali;

2) un dirigente per ogni 5000 dipendenti in servizio o frazione di 5000, per ciascuna regione, in base all'organico complessivo degli enti di cui all'allegato n. 1 della suddetta legge n. 70, riferito alle unità produttive della regione;

3) un dirigente per ogni 3000 dipendenti in servizio o frazione di 3000, per ciascuna provincia, in base all'organico complessivo degli enti di cui all'allegato n. 1 della suddetta legge n. 70, riferito alle unità produttive della provincia.

Ai dirigenti sindacali indicati da ciascuna rappresentanza sindacale sono concessi, per ciascuna unità funzionale, permessi orari nei limiti complessivi appresso indicati:

fino a 40 dipendenti	1 ora settimanale
da 41 a 80 dipendenti	2 ore settimanali
da 81 a 150 dipendenti	3 ore settimanali
da 151 a 300 dipendenti	8 ore settimanali
da 301 a 500 dipendenti	12 ore settimanali
da 501 a 800 dipendenti	16 ore settimanali
da 801 a 1000 dipendenti	24 ore settimanali
da 1001 a 1200 dipendenti	27 ore settimanali
da 1201 a 1400 dipendenti	30 ore settimanali
da 1401 a 1600 dipendenti	33 ore settimanali
da 1601 a 1800 dipendenti	36 ore settimanali
da 1801 a 2000 dipendenti	40 ore settimanali
da 2001 a 2500 dipendenti	45 ore settimanali
da 2501 a 3000 dipendenti	50 ore settimanali
da 3001 a 3500 dipendenti	55 ore settimanali
da 3501 a 4000 dipendenti	60 ore settimanali
oltre 4000 dipendenti	70 ore settimanali

I dirigenti che hanno facoltà di fruire di permessi di cui al precedente comma non possono essere in numero superiore ad un terzo delle ore previste per ciascuna unità funzionale, con arrotondamento all'unità dell'eventuale frazione. Per le unità funzionali che occupano fino a 150 dipendenti, il numero massimo dei suddetti dirigenti è pari al numero delle ore settimanali.

I permessi orari sono altresì concessi ai dirigenti degli organi di coordinamento (sindacali nazionali aziendali) previsti dall'art. 19, ultimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella misura del 50% dei limiti di cui al terzo comma, per gli enti con non più di 4000 dipendenti. Per gli altri enti i permessi — che non possono in ogni caso eccedere 160 ore settimanali — sono stabiliti d'intesa tra le singole amministrazioni e i predetti organi di coordinamento.

Ai dirigenti sindacali e agli altri lavoratori eletti o designati a partecipare a trattative, convegni, riunioni riguardanti problemi di interesse sindacale sono concessi altresì, per ciascuna rappresentanza sindacale, permessi retribuiti e non retribuiti in misura, rispettivamente, non superiore a 20 ed a 40 giorni l'anno.

Le organizzazioni sindacali devono comunicare all'amministrazione i nomi dei dipendenti interessati nonché i periodi in cui i permessi sono fruiti».

— Si riporta il testo dell'art. 61 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509:

«Art. 61. — I congedi vanno richiesti e concessi in proporzione al numero dei dipendenti dei singoli enti in modo che il relativo onere possa essere in stretto rapporto con la consistenza del personale dei vari enti.

A richiesta dell'organizzazione sindacale interessata, nelle province ove i dipendenti degli enti siano in numero complessivamente non superiore a cinquecento, il congedo sindacale di cui all'art. 57, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, può essere ridotto a 20 ore settimanali.

La concessione dei permessi orari deve essere rapportata non al numero dei dipendenti complessivamente considerati ma alla consistenza numerica della categoria rappresentata da ciascuna organizzazione sindacale.

I dirigenti sindacali dipendenti dagli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, collocati in congedo sindacale ai sensi dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, conservano tale posizione per l'intera durata del mandato e comunque non oltre la data del loro inquadramento definitivo presso altro ente o amministrazione diversi da quelli destinatari della legge 20 marzo 1975, n. 70».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395:

«Art. 9 *(Aspettative e permessi sindacali)*. — 1. In sede di accordi di comparto, ove già non previsto dalle vigenti disposizioni legislative, saranno definiti i criteri, le modalità ed i limiti della disciplina e della ripartizione del numero globale dei permessi e delle aspettative sindacali tra le varie organizzazioni in relazione ed in rapporto alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8.

2. Alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate e d'intesa con l'ANCI per quanto riguarda il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale e dai comuni, con l'UPI per quanto riguarda il personale dipendente dalle province, con l'UNCEM per quanto riguarda il personale dipendente dalle comunità montane e con la Conferenza dei presidenti delle regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle regioni. Alla ripartizione dei permessi sindacali provvedono le singole amministrazioni.

3. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi e delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo degli stessi, saranno comunicate rispettivamente alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti».

— Si riporta il testo degli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333:

«Art. 9 *(Aspettative sindacali)*. — 1. I dipendenti delle amministrazioni destinatarie del presente regolamento che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.

2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 3000 dipendenti in attività di servizio di ruolo e con rapporto d'impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le amministrazioni comprese nel comparto. Nella prima applicazione, il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in 1100 unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.

3. Il numero complessivo delle aspettative, di cui al comma 2, è riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento nelle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 3 aprile 1989, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto.

4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, d'intesa: con l'ANCI per il personale dipendente dai comuni e loro consorzi ed IPAB; con l'UPI per il personale dipendente dalle province; con l'UNCEM per il personale dipendente dalle comunità montane; con l'UNIONCAMERE per quanto riguarda il personale delle camere di commercio; con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle Regioni, degli enti pubblici non economici da essi dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari e dai consorzi per le aree di sviluppo industriale.

5. Al personale degli enti locali è riservata una quota del contingente complessivo delle aspettative proporzionale al numero complessivo dei dipendenti di ruolo ed a tempo indeterminato in attività di servizio in detti enti, distinta per comuni, province e comunità montane. Analoga quota proporzionale è riservata al personale in servizio presso le camere di commercio, le Regioni, gli istituti autonomi delle case popolari ed i consorzi per le aree di sviluppo industriale.

6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale degli enti ed amministrazioni del comparto sono presentate all'associazione o unioni o Conferenza di cui al comma 4. L'associazione o unione o Conferenza rispettivamente competenti curano gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalle amministrazioni o enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla richiesta della revoca dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione o confederazione, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alla associazione, unioni o Conferenza di cui al comma 4.

7. Eventuali modifiche, in forma compensativa, alla ripartizione tra gli enti delle aspettative sindacali di cui al comma 5 sono richieste dalla confederazione o organizzazione sindacale interessata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che provvede, sentite le associazioni, le unioni e la Conferenza di cui al comma 4 interessati, anche in ordine alla individuazione degli oneri finanziari da redistribuire.

8. L'associazione, le unioni e la Conferenza di cui al comma 4, provvedono a redistribuire tra tutti gli enti rappresentati gli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.

9. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate rispettivamente alla associazione, unione e Conferenza di cui al comma 4 ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti».

«Art. 10 *(Disciplina del personale in aspettativa sindacale)*. — 1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 9 sono corrisposti, a carico della amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 9 può essere sostituito con le modalità e i limiti di cui all'art. 7, commi 6 e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Per le qualifiche superiori alla settima si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, commi 1, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, prescindendo dalle apicalità del posto».

«Art. 11 *(Permessi sindacali retribuiti)*. — 1. I dirigenti degli organismi rappresentativi di cui al comma 3 dell'art. 7 possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sinadacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione.

2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'art. 12, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate lavorative e, in ogni caso, le 18 ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3».

«Art. 12 *(Monte orario complessivo dei permessi sindacali)*. — 1. Nell'ambito di ciascuna amministrazione ed ente il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'art. 11 è determinato in ragione di numero tre ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una parte, pari al 10% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nella amministrazione interessata e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato, per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle dimensioni, del numero dei dipendenti, delle condizioni organizzative dell'ente e del suo eventuale decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

4. Ai dirigenti sindacali di cui al comma 3 dell'art. 7 sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3, ulteriori permessi retribuiti esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali — territoriali — e dei congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi sono concessi anche ai lavoratori eletti o designati a partecipare quali delegati ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali e non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1.

5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate alle amministrazioni per i conseguenziali adempimenti».

— Si riporta il testo degli articoli 8, 9, 10 e 11 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335:

«Art. 8 *(Aspettative sindacali)*. — 1. Per l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici continua ad applicarsi, in relazione alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 9, 10 e 11, la normativa vigente di cui, rispettivamente, agli articoli 119, 120 e 121 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli articoli 23, 24 e 25 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A decorrere dal 31 dicembre 1990, il numero complessivo dei dipendenti da collocare in aspettativa per le amministrazioni od aziende di seguito indicate è fissato:

a) in 15 unità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) in 8 unità per l'Azienda nazionale autonoma delle strade.

3. Il numero delle unità di personale in aspettativa sindacale che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si trovi in eccedenza rispetto al limite massimo previsto nel comma 2 è riassorbito entro tale limite nel termine perentorio di due anni dalla data di cui sopra.

4. I dipendenti delle amministrazioni destinatarie del presente regolamento che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione ed organizzazione sindacale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.

5. Alla ripartizione tra le organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, d'intesa per ciascuna amministrazione con il Ministro competente.

6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale sono presentate alle amministrazioni di appartenenza, che curano gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalle amministrazioni interessate.

7. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse per ciascuna amministrazione, sono comunicate rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle amministrazioni interessate, per i conseguenziali adempimenti».

«Art. 9 *(Disciplina del personale in aspettativa sindacale)*. — 1. Al personale collocato in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 8 sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi e le indennità per il lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed all'amministrazione di appartenenza».

«Art. 10 *(Permessi sindacali retribuiti)*. — 1. I dirigenti degli organismi rappresentativi costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione.

2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'art. 11, non possono superare per ciascun dirigente sindacale, settimanalmente, le 3 giornate o le 18 ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3».

«Art. 11 *(Monte orario complessivo dei permessi sindacali)*. — 1. Per l'Azienda nazionale autonoma delle strade e per l'amministrazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'art. 10 è determinato in ragione di tre ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. Per l'Azienda Cassa depositi e prestiti e per l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, in considerazione che nell'art. 8 non sono state determinate aspettative sindacali per la ridotta entità del personale, il rapporto di cui sopra è determinato in ragione di 4 ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La ripartizione del monte ore di cui al comma 1 è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno, in sede di trattativa decentrata nazionale a livello di singola amministrazione o azienda, in modo che una quota, pari al 10 per cento, del monte orario sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e la quota restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

3. La ripartizione di cui al comma 2 viene effettuata con provvedimento del Ministro competente per ciascuna azienda e amministrazione e comunicata agli organismi rappresentativi destinatari

4. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle condizioni organizzative dell'azienda o amministrazione e delle loro eventuali articolazioni territoriali, in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

5. Oltre ai permessi retribuiti di cui all'art. 10, possono essere concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali ed ai congressi nazionali previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1.

6. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alle amministrazioni per i conseguenziali adempimenti».

— Il testo dell'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, così dispone:

«Art. 8. — Per i permessi sindacali retribuiti di cui all'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è consentito il cumulo delle giornate di permesso relative ad amministrazioni operanti nella stessa provincia. In tale ipotesi i nominativi dei beneficiari dovranno essere segnalati, oltreché ai Ministeri intressati, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la designazione avrà durata annuale, salva la possibilità di sostituzione per i casi di decadenza dall'incarico sindacale elettivo ovvero di impedimento per cause di forza maggiore.

I permessi sindacali retribuiti sono concessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432:

«Art. 9. — I permessi sindacali provinciali previsti dall'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, possono essere cumulati centralmente e redistribuiti secondo le proprie esigenze dalle organizzazioni sindacali del personale dei monopoli a carattere nazionale, fermo restando in ogni caso il rispetto delle esigenze di servizio da valutarsi autonomamente dall'amministrazione».

— Si riporta il testo degli articoli 27, 28, 29, 30, 95, 96, 97 e 98 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384:

«Art. 27 *(Aspettative sindacali)*. — 1. I dipendenti delle Amministrazioni destinatarie del presente regolamento che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni od organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione od organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.

2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 3.000 dipendenti in attività di servizio di ruolo. Il conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per gli enti compresi nel comparto. Nella prima applicazione, il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in 875 unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.

3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 2 è riservato per il 90 per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante 10 per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 7 ottobre 1989, e successive modificazioni, garantendo, comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale.

4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare-direttiva a. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.), sentite le confederazioni e organizzazioni sindacali interessate.

5. La domanda di collocamento in aspettativa sindacale è presentata dalla confederazione od organizzazione sindacale interessata all'A.N.C.I., che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dagli enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva confederazione od organizzazione, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed all'A.N.C.I.

6. La regione, previa segnalazione dell'A.N.C.I., provvede alla ridistribuzione tra gli enti del proprio territorio degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.

7. Diverse intese intervenute tra le confederazioni ed organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero delle stesse, sono comunicate all'A.N.C.I. ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti».

«Art. 28 *(Disciplina del personale in aspettativa sindacale)*. — 1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 27 sono corrisposti dall'ente da cui dipende tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni per la posizione funzionale di appartenenza, nonché le quote di retribuzione accessorie fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed all'incentivo della produttività, escluse in questo caso quelle conseguenti alla necessità dello svolgimento di prestazioni ai sensi dell'art. 61, comma 13. Sono altresì esclusi i compensi per lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del computo del congedo ordinario.

3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 27 è sostituito, per la durata del mandato, con le procedure di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e successive modificazioni, ovvero, per i profili per l'accesso ai quali è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, secondo le modalità dell'art. 16 della legge 2 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni».

«Art. 29 *(Permessi sindacali retribuiti)*. — 1. I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi di cui all'art. 25, comma 3, non collocati in aspettativa usufruiscono per l'espletamento del loro mandato di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'ente.

2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'art. 30, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate lavorative o, in ogni caso, le 18 ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3».

«Art. 30 *(Monte orario complessivo)*. — 1. Nell'ambito di ciascun ente il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'art. 29 è determinato in ragione di 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una quota pari al 10% del monte orario sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nell'ente interessato e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale, risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, del numero dei dipendenti, delle dimensioni e delle condizioni organizzative dell'ente e del suo eventuale decentramento territoriale, in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

4. Ai dirigenti sindacali di cui al comma 3 dell'art. 25 sono concessi, a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali-territoriali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1.

5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate agli enti per i conseguenziali adempimenti».

«Art. 95 *(Aspettative sindacali)*. — 1. Il personale medico dipendente delle amministrazioni destinatarie del presente regolamento, che ricopre cariche statutarie in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, è collocato in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.

2. Il numero globale dei medici dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 3.000 medici dipendenti in attività di servizio di ruolo. Il conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per gli enti compresi nel comparto. Nella prima applicazione, il numero dei medici dipendenti da collocare in aspettativa sindacale è fissato in 55 unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.

3. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con la Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.), sentite le organizzazioni sindacali interessate. La ripartizione è effettuata in modo da garantire a tutte le organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative una aspettativa per ogni organizzazione sindacale, mentre la parte restante è attribuita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione sindacale in base alla normativa di cui sopra.

4. La domanda di collocamento in aspettativa sindacale è presentata dalla organizzazione sindacale interessata all'A.N.C.I., che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dagli enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta della aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed all'A.N.C.I.

5. La regione, previa segnalazione dell'A.N.C.I., provvede alla ridistribuzione tra gli enti del proprio territorio degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.

6. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali mediche sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate all'Associazione nazionale comuni italiani ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per i conseguenziali adempimenti».

«Art. 96 *(Disciplina del personale in aspettativa sindacale)*. — 1. Al personale medico collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 95, sono corrisposti, dall'ente da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni per la posizione funzionale di appartenenza, nonché le quote di retribuzione accessoria fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla incentivazione della produttività, escluse in questo caso quelle conseguenti alla necessità di svolgimento di prestazioni. Sono, altresì, esclusi i compensi per lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del computo del congedo ordinario.

3. Il personale medico collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 25 è sostituito, per la durata del mandato, con le procedure di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e successive modificazioni».

«Art. 97 *(Permessi sindacali retribuiti)*. — 1. I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi di cui al comma 3 dell'art. 93, non collocati in aspettativa, usufruiscono, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato negli enti.

2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'art. 98, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate lavorative o, in ogni caso, le 19 ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 73».

«Art. 98 *(Monte orario complessivo)*. — 1. Nell'ambito di ciascun ente il monte orario annuo complessivamente a disposizione per permessi di cui all'art. 97 è determinato in ragione di 3 ore per dipendente medico in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una quota pari al 10% del monte orario sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi indicati nell'art. 93, comma 3, operanti nell'ente interessato e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, del numero dei medici dipendenti, delle dimensioni, delle condizioni organizzative dell'ente e del suo eventuale decentramento territoriale, in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

4. Ai dirigenti sindacali di cui al comma 3 dell'art. 93 sono concessi, a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 73, ulteriori permessi retribuiti esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali-territoriali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1.

5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali mediche sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate agli enti per i conseguenziali adempimenti».

— Il testo degli articoli 30, 31, 32 e 33 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, dispone:

«Art. 30 *(Aspettative sindacali)*. — 1. A partire dal 31 dicembre 1990, il numero complessivo dei dipendenti da collocare in aspettativa sindacale per tutte le istituzioni e gli enti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è fissato in sessanta unità.

2. I dipendenti delle istituzioni e degli enti destinatari del presente accordo che ricoprono cariche elettive o statutarie in seno alle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.

3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 1 è riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ognuna delle predette confederazioni sindacali. Nell'ambito del novanta per cento del numero complessivo delle aspettative riservate alle predette organizzazioni sindacali — tenuto conto della particolare struttura organizzativa degli enti e delle istituzioni del comparto, della specifica dislocazione territoriale degli stessi e delle relative strutture periferiche nonché del limitato numero di addetti del comparto medesimo, che non supera le ventimila unità — in via eccezionale, a richiesta delle stesse organizzazioni sindacali, una quota pari al 30 per cento delle aspettative attribuite a ciascuna delle predette organizzazioni sindacali può essere utilizzata, con riferimento a due dipendenti dirigenti sindacali responsabili di strutture sindacali regionali del comparto medesimo, nell'arco dell'anno per assenze dal servizio per un massimo di tre giornate lavorative di ciascuna settimana.

4. Alla ripartizione tra le confederazioni e tra le organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate.

5. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale sono presentate alle istituzioni ed agli enti di appartenenza che curano gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalle amministrazioni interessate entro sessanta giorni a far data dalla richiesta delle confederazioni ed organizzazioni sindacali e protrae i suoi effetti fino alla richiesta di revoca della aspettativa stessa da parte delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

6. Diverse intese intervenute tra le confederazioni e tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed alle istituzioni ed agli enti interessati per i conseguenziali adempimenti».

«Art. 31 *(Disciplina del personale in aspettativa sindacale)*. — 1. Al personale collocato in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 30, sono corrisposti, a carico della istituzione o dell'ente da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'ente, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed alla istituzione o all'ente di appartenenza».

«Art. 32 *(Permessi sindacali retribuiti)*. — 1. I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi di cui all'art. 28 non collocati in aspettativa possono usufruire per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'ente o istituzioni.

2. I permessi giornalieri nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'art. 33, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate lavorative o, in ogni caso, le diciotto ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3».

«Art. 33 *(Monte orario complessivo dei permessi sindacali retribuiti)*. — 1. Nell'ambito di ciascuna istituzione o ente di ricerca e sperimentazione il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'art. 32 è determinato in ragione di 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una quota pari al 10% del monte orario sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nell'istituzione o nell'ente interessato e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

3. Le modalità per la concessione dei permessi retributivi vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, del numero dei dipendenti, delle dimensioni e delle condizioni organizzative dell'ente e del suo eventuale decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

4. Ai dirigenti sindacali di cui all'art. 28 sono concessi a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare servizi minimi essenziali di cui all'art. 3 ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai congressi e convegni nazionali, regionali e provinciali-territoriali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al primo comma.

5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali, sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate alle istituzioni o agli enti per i conseguenziali adempimenti».

— Si riporta il testo degli articoli 442, comma 1, 590, comma 2, 591 e 592 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 442, comma 1. — Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna, nonché le dotazioni organiche provinciali della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo».

«Art. 590, comma 2. — Fino alla stipulazione dell'apposito accordo previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si osservano, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni degli articoli 591 e 592».

«Art. 591 *(Aspettative sindacali e trattamento economico)*. — 1. I dipendenti che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

2. Fatta salva la riduzione da operare ai sensi del comma 12, il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola.

3. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativa delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate.

4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo viene pubblicato ogni anno nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

5. Sono altresì annualmente pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola comunque in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di istituto.

6. Gli elenchi di cui ai commi 4 e 5 devono riportare, oltre all'indicazione delle sedi di titolarità, anche quella degli enti, degli uffici o delle organizzazioni beneficiari del comando, dell'aspettativa, dell'utilizzazione o del collocamento fuori ruolo.

7. Al personale collocato in aspettativa sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti nella qualifica di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

8. Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.

9. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

10. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

11. Contestualmente alla definizione, nell'ambito della contrattazione collettiva, degli accordi che, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni disciplinano l'intera materia delle aspettative e dei permessi sindacali, cessa l'efficacia delle norme recate dai commi precedenti.

12. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti, previsti dagli accordi sindacali di comparto, in atto alla data del 12 gennaio 1994, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento».

«Art. 592 *(Permessi sindacali)*. — 1. Fino alla definizione degli accordi di cui al comma 11 dell'art. 591 si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 262.

2. Fino alla medesima data, al personale che usufruisce di permessi annuali retribuiti si applicano in materia di trattamento economico le disposizioni contenute nell'art. 591.

3. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso. È vietato il cumulo dei permessi sindacali giornalieri ed orari».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 11 agosto 1991, n. 262:

«Art. 1. — 1. Fino al rinnovo del vigente contratto per il comparto scuola, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi diritto alle aspettative sindacali di cui all'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, individuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1990, possono fruire, per i loro rappresentanti, in aggiunta alle aspettative sindacali di cui al citato art. 45, anche di permessi annuali retribuiti, riferiti all'anno scolastico.

3. Possono fruire dei permessi annuali retribuiti di cui al comma 2, nei limiti del numero totale annuo di cui al comma 5, anche le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative, o ad esse collegate, non contemplate nel medesimo comma 2, a condizione che tali confederazioni sindacali facciano parte della delegazione sindacale determinata, ai fini dell'accordo sindacale per il triennio 1991-1993 riguardante il comparto del personale della scuola, con il decreto del Ministro per la funzione pubblica 7 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1990.

4. Il cumulo dei permessi sindacali retribuiti, previsto dall'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, è effettuato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, anche per compensazione in ambito nazionale, secondo una ripartizione programmata dei corrispondenti esoneri dal servizio tra le varie province, che tenga conto delle esigenze peculiari della scuola e della sua organizzazione territoriale.

5. I permessi annuali di cui al comma 2 del presente articolo sono attribuiti nei limiti del numero totale annuo complessivamente a disposizione, determinato secondo quanto disposto dall'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

6. La ripartizione del numero totale dei permessi annuali attribuibili di cui al comma 5 è effettuata, per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui ai commi 2 e 3, ferma restando la segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

7. Sono fatti salvi i provvedimenti relativi ai permessi annuali di cui al comma 2 concessi fino all'anno scolastico 1989-1990 dal Ministro della pubblica istruzione, in applicazione dell'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

8. Il disposto di cui all'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, si applica anche per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992, fino a quando non sarà data attuazione all'art. 14, comma 8, del medesimo decreto.

9. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo viene pubblicato ogni anno nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

10. Sono altresì annualmente pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola comunque non in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di istituto.

11. Gli elenchi di cui ai commi 9 e 10 dovranno riportare, oltre all'indicazione delle sedi di titolarità, anche quella degli enti, degli uffici o delle organizzazioni beneficiari del comando, dell'aspettativa, dell'utilizzazione o della collocazione fuori ruolo».

— Si riporta il testo degli articoli 23, 24, 25 e 26 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319:

«Art. 23 *(Aspettative sindacali)*. — 1. I dipendenti delle università o istituzioni universitarie che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare dalla competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnate.

2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni tremila dipendenti in attività di servizio di ruolo e con rapporto d'impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per tutte le amministrazioni comprese nel comparto. In sede di prima applicazione, il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in settanta unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.

3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 2 è riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1989, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 3 agosto 1989.

4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale, comunicate alle singole amministrazioni di appartenenza, sono presentate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalle singole amministrazioni, previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

6. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti».

«Art. 24 *(Disciplina del personale in aspettativa sindacale)*. — 1. Al personale collocato in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 23, sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed all'amministrazione interessata».

«Art. 25 *(Permessi sindacali retribuiti)*. — 1. I dirigenti degli organismi rappresentativi, costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione.

2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale, secondo i criteri fissati nell'art. 26, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, le tre giornate lavorative e, in ogni caso, le diciotto ore lavorative

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3».

«Art. 26 *(Monte orario complessivo dei permessi sindacali)*. — 1. Nell'ambito di ciascuna università o istituzione universitaria il monte ore orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'art. 25 è determinato in ragione di tre ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore è effettuata, entro il primo trimestre di ciascun anno, in sede di trattativa decentrata a livello di singola istituzione in modo che una parte, pari al dieci per cento, del monte ore sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, operanti nella istituzione stessa, e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

3. La ripartizione di cui al comma 2 viene effettuata con provvedimento del rettore e comunicata agli organismi rappresentativi destinatari entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di negoziazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle condizioni organizzative dell'istituzione.

5. Oltre ai permessi retribuiti di cui all'art. 25 possono essere concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ed ai congressi e convegni nazionali ed organismi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni e di organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1

6. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alle amministrazioni per i conseguenziali adempimenti».

Nota all'art. 7.

— Per il testo dell'art. 3 (Pubblico impiego), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, già citato, vedi note alle premesse.

95G0131

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 gennaio 1995.

Denominazione delle varietà di risone, delle corrispondenti varietà di riso e delle loro attribuzioni di appartenenza per l'annata agraria 1993-94.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso e l'art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante modificazioni alla predetta legge;

Ritenuto che il provvedimento concernente la determinazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzione al gruppo di appartenenza previsto dalla sopracitata legge 18 marzo 1958 è di competenza del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e per l'annata agraria 1993-94, con le tabelle annesse al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1995

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 57

(ANNATA AGRARIA 1993/94)

DENOMINAZIONE DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA

RISO ITALIANO

RISONE	RISO
Gruppo Comune o Originario	Gruppo Comune o Originario
BALI BALILLA CIGALON ELIO SELENIO	BALI o BALILLA o CIGALON o ELIO o SELENIO
CRIPTO	CRIPTO
Gruppo Semifino	Gruppo Semifino (1)
LIDO ROSA MARCHETTI (2)	LIDO o ROSA MARCHETTI o R.M.(2)
ARGO PADANO (BAHIA)	ARGO o PADANO o (Bahia)
VIALONE NANO	VIALONE NANO
Gruppo Fino	Gruppo Fino (1)
ARIETE CERVO DRAGO LAGO RIBE (Euribe) RINGO (2) KORAL	ARIETE o CERVO o DRAGO o LAGO o RIBE o Euribe) o RINGO (2) o KORAL
EUROPA LOTO RIVA(2)	EUROPA o LOTO o RIVA (2)
S. ANDREA	S. ANDREA
Gruppo Superfino	Gruppo Superfino (1)
ARBORIO VOLANO	ARBORIO o VOLANO
BALDO ELBA ROMA	BALDO o ELBA o ROMA
CARNAROLI	CARNAROLI
DEDALO (2) GRALDO (2) THAIBONNET	DEDALO (2) o GRALDO (2) o THAIBONNET

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diversa anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(2) Varietà di risone e riso che non saranno più classificate nella «Tabella» relativa all'annata agraria 1994/95 (campagna commerciale 1995/96).

RISO ESTERO (*)

RISONE

Gruppo Comune o Originario

YABANI
SABINI
CODY
COLUSA 1600
CALORO
CHACARERO
YAMANI

Gruppo Semifino

ARKROSE
BLUEROSE
MAGNOLIA
NATO
ZENITH
GULFROSE
501
CALROSE

Gruppo Fino

DAWN
BLUEBONNET
TORO
NIRA
CENTURY PATNA
REXORO
PATNA GRAIN
BELLE PATNA
BLUEBELLE
LEBONNET
STARBONNET
SELEZIONE 406

PEROLA
AGULHA
FORTUNA

VARY LAVA
ALICOMBO
MACALIOCA

INRA 68/2 o DELTA
ARLESIENNE

SIAM PATNA

BAROE-BRAND

LUNGO SURINAM

RISO

Gruppo Comune o Originario

YABANI o SABINI o CODY o
COLUSA 1600 o CALORO o
CHACARERO o YAMANI

Gruppo Semifino (1)

ARKROSE o BLUEROSE o
MAGNOLIA o NATO o ZENITH
o GULFROSE o 501 o
CALROSE

Gruppo Fino (1)

DAWN o BLUEBONNET o TORO
o NIRA o CENTURY PATNA o
REXORO o PATNA GRAIN o
BELLE PATNA o BLUEBELLE
LEBONNET o STARBONNET o
SELEZIONE 406

PEROLA o AGULHA o
FORTUNA

VARY LAVA o ALICOMBO o
MACALIOCA

INRA 68/2 o DELTA o
ARLESIENNE

SIAM PATNA

BAROE-BRAND

LUNGO SURINAM

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(*) Qualora il riso importato presenti le stesse caratteristiche delle varietà italiane, previste in un determinato gruppo, il medesimo riso può essere commercializzato con identica denominazione di gruppo spettante alle varietà italiane, fermo restando l'obbligo dell'indicazione della varietà.

RISO ITALIANO

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente,testa, sezione.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

BALI: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

BALILLA : corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa tozza - sezione tondeggiante.

CIGALON: corta - tonda - piccola - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

ELIO : corta - tonda - piccola - perla centro laterale estesa - striscia allungata - dente regolare - testa tozza - sezione tondeggiante.

SELENIO : corta - tonda - piccola - perla assente - striscia breve o assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante

CRIPTO:.corta - semiaffusolata - piccola - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

LIDO : semilunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

ROSA MARCHETTI : semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

ARGO : semilunga - semitonda - media - perla centro laterale - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

PADANO (Bahia) : semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

VIALONE NANO : semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

ARIETE : lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tondeggiante.

CERVO: lunga - semiaffusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata.

DRAGO : lunga - affusolata - media - perla assente o centrale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

LAGO : Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tondeggiante.

RIBE (Euribe) : lunga - affusolata - media - perla centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

RINGO : lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

KORAL : lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

EUROPA : lunga - semiaffusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

LOTO : lunga - semiaffusolata - media - perla assente o laterale poco estesa - striscia breve o assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tondeggiante.

RIVA : lunga - affusolata - media - perla assente - striscia breve o assente - dente regolare - testa oblunga - sezione schiacciata.

S.ANDREA : lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SUPERFINO

ARBORIO : molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

VOLANO : molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa regolare - sezione tondeggiante.

BALDO : lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

ELBA: lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

ROMA : lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

CARNAROLI : molto lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

ARTIGLIO : molto lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o laterale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

DEDALO : lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata.

GRALDO : lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata.

THAIBONNET (L 202) : lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o laterale poco estesa - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione schiacciata.

RISO ESTERO

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

YABANI : corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa o assente - striscia breve o assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

SABINI : corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

CODY : corta - tonda - piccola - perla assente - striscia breve - dente sfuggente -testa regolare - sezione tonda.

COLUSA 1600 : corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tonda.

CALORO : corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia allungata -dente normale - testa normale - sezione tonda.

CHACARERO : corta - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione ellittica.

YAMANI : corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare -testa regolare - sezione tonda.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

ARKROSE : semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica

BLUEROSE : semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione ellittica.

MAGNOLIA : semilunga - semiaffusolata - media - perla assente -striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

NATO : semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

ZENITH : semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

GULFROSE : semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

501 : semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

CALROSE : semilunga - semitonda - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

DAWN : lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante

BLUEBONNET : lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

TORO : lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia - assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tonda

NIRA ::molto lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare- testa oblunga - sezione tonda.

CENTURY PATNA : lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

REXORO : lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

PATNA GRAIN : molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

BELLE PATNA : lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

BLUEBELLE : lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

LEBONNET : molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

STARBONNET : lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

SELEZIONE 406 : lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

PEROLA : lunga -affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

AGULHA : lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

FORTUNA : molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

VARY LAVA : molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente -dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

ALICOMBO : molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione ellittica.

MACALIOCA - molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

INRA 68/2 o DELTA : lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

ARLESIENNE : lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente normale - testa regolare - sezione tondeggiante.

SIAM PATNA : lunga affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

BAROE-BRAND : lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione ellittica.

LUNGO SURINAM : molto lunga - molto affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO CHE NON HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (Non Parboiled)

grani spuntati	5,00%	
grani striati rossi	3,00%	
disformità naturali e impurità varietali	10,00%	massimo impurità varietali 5,00%
grani gessati	3,00%	
grani danneggiati	1,50%	
grani danneggiati da calore	0,05%	
rotture	5,00%	

Per la produzione relativa all'annata agraria 1993/94 e limitatamente alle varietà:

A) - VIALONE NANO la tolleranza di grani gessati è elevata al 4,00%

B) - CRIPTO la tolleranza di grani gessati è elevata al 4,00%

C) - LIDO e ROSA MARCHETTI; - EUROPA,LOTO,RIVA la tolleranza di grani danneggiati è elevata al 2,25%.

C) - BALDO - ELBA e ROMA la tolleranza di grani danneggiati è elevata dal 1,50% al 2,00%

D) - ARIETE - CERVO - DRAGO - LAGO - RIBE - RINGO - KORAL la tolleranza di grani danneggiati è elevata dal 1,50% al 2.00%

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) - sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%

b) - presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%

Nelle varietà vendute come "sottotipo" le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto b) sono consentite fino allo 0,40%.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO CHE HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (Parboiled)

grani striati rossi	1,00%
impurità varietali	5,00%
grani di riso che non hanno subito un trattamento idrotermico (non parboiled)	0,10%
grani non completamente gelatinizzati	4,00%
grani danneggiati	1,00%
pecks	0,50%
rotture	5,00%

Per la produzione relativa all'annata agraria 1993/94 la tolleranza di grani danneggiati è elevata dal 1,00% al 1,50%

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tollеranze di corpi estranei:

a) - sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%

b) - presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%

Nelle varietà vendute come "sottotipo" le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto b) sono consentite fino allo 0,40%.

NOTE GENERALI

1) - I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi "Ostigliati", senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi "sottotipo". La dichiarazione di riso "Ostigliato" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2) - Per destrinoso si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per le sue caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco - latte, opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso "destrinoso" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie, e con le stesse dimensioni.

3) - Nei risi "sottotipo" è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.

4) - Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente "Tabella" possono essere vendute unicamente quali appartenenti al Gruppo "Comune o Originario".

5) - Risetti : sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10 %. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6) - I risi del Gruppo "Comune o Originario" debbono ritenersi omogenei alla cottura

7) - La classificazione dei risi in raggruppamenti all'interno del Gruppo, è effettuata per similitudine delle varietà tra loro.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A - GRANI SPUNTATI : grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B - GRANI STRIATI ROSSI : grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo.

C - GRANI CHE PRESENTANO DELLE DISFORMITA' NATURALI : sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

D - IMPURITA' VARIETALI : per le impurità varietali è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale.

E - GRANI GESSATI : per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose : oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente; oltre il 70% della loro superficie per le varietà a perla poco estesa; oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F - GRANI DANNEGGIATI : grani o parti di grani che mostrano un evidente deterioramento provocato da umidità, infestazioni, predatori o altre cause,ma che non sono danneggiati da calore.

G - GRANI DANNEGGIATI DA CALORE : grani o parti di grani la cui colorazione naturale é cambiata per effetto del calore. Questa categoria comprende anche i grani o parti di grani che presentano una colorazione gialla dovuta ad alterazione. I grani di riso parboiled nel riso non parboiled sono compresi in questa categoria

H - GRANI ROTTI o ROTTURE : grani a cui é stata tolta una parte del volume superiore al dente

I - GRANI NON COMPLETAMENTE GELATINIZZATI : Grani di riso che, durante il trattamento idrotermico (parboiled) non hanno subito la completa gelatinizzazione dell'amido e che pertanto non risultano totalmente privi di parti biancastre visibili ad occhio nudo.

L - PECKS : Grani o parti di grani di riso che ha subito un trattamento idrotermico (parboiled) nei quali più di 1/4 della superficie presenta una colorazione nera o marrone scura.

95A1962

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 marzo 1995.

Rinvio dei termini di entrata in vigore del decreto ministeriale 30 dicembre 1994 concernente lo schema di cartello unico degli ingredienti dei prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia venduti sfusi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie relative all'etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari;

Visto l'art. 47 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1994 relativo allo schema di cartello unico degli ingredienti dei prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia venduti sfusi, che entra in vigore il 30 marzo 1995;

Considerate le difficoltà rilevate da alcune organizzazioni professionali circa l'applicazione delle disposizioni del citato decreto alla data del 30 marzo 1995;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta di rinvio dei termini di entrata in vigore del citato decreto;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le disposizioni del decreto ministeriale 20 dicembre 1994 citato nelle premesse entrano in vigore il 1° giugno 1995.

Art. 2.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1995

Il Ministro: CLÒ

95A1984

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 marzo 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise n. 942 del 30 gennaio 1995 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 24 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 24 OTTOBRE 1994

Regione Lazio:

conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A1957

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 marzo 1995.

Modificazioni ai decreti ministeriali 22 dicembre 1994 concernenti la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per il 1995 agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio e per quello turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della recettività alberghiera e turistica;

Visto il proprio decreto n. 381286 del 22 dicembre 1994, con il quale è stata fissata nella misura dell'1,35% la maggiorazione forfettaria da riconoscere nell'anno 1995 agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero di cui alla menzionata legge n. 326/1968, effettuate con provvista non obbligazionaria;

Visto il proprio decreto n. 371000 del 22 dicembre 1994, con il quale la commissione onnicomprensiva, stabilita nella misura dell'1,25% per l'anno 1995 a favore degli enti creditizi per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio, viene riconosciuta anche alle banche che operano con provvista obbligazionaria ai sensi della stessa legge n. 326/1968;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 3 marzo 1994 nonché il relativo decreto ministeriale di attuazione del 21 dicembre 1994;

Considerato che l'ampliamento degli strumenti di raccolta ed il processo di despecializzazione, operativa e temporale, indotto dal predetto decreto legislativo n. 385/1993, rendono meno significativo ed utilizzabile il rendimento delle obbligazioni, non più rappresentativo del costo della provvista bancaria;

Considerata, pertanto, l'opportunità di stabilire nella misura dell'1,35% la maggiorazione forfettaria per tutte le operazioni di credito agevolato effettuate nel settore turistico e alberghiero ai sensi della citata legge n. 326/1968;

Decreta:

A modifica di quanto previsto dai decreti ministeriali n. 381286 e n. 371000 del 22 dicembre 1994 specificati nelle premesse, la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326, è fissata per l'anno 1995 nella misura dell'1,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1995

Il Ministro: DINI

95A1960

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 marzo 1995.

Integrazione di decreti riguardanti l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «LAMICTAL» con l'indicazione dell'officina farmaceutica di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visti i propri decreti del 31 ottobre 1994 con i quali la Wellcome Italia S.p.a., con sede legale in Pomezia, via del Mare, 36, codice fiscale 00407630581, fu autorizzata a porre in commercio la specialità medicinale «LAMICTAL», nelle forme:

Lamictal 25 da 30 compresse n. A.I.C. 027807039;

Lamictal 100 da 30 compresse n. A.I.C. 027807027;

Lamictal 200 da 30 compresse n. A.I.C. 027807041;

Atteso che i provvedimenti sopra richiamati non riportano l'indicazione dell'officina di produzione e di quella ove si possono effettuare le operazioni terminali di confezionamento;

Ritenuto necessario provvedere all'integrazione dei provvedimenti medesimi con l'indicazione dell'officina già autorizzata alla produzione;

Vista la domanda presentata dalla Wellcome S.p.a. per l'integrazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

I decreti numeri A/586/94, A/587/94 e A/588/94 del 31 ottobre 1994, in premessa citati, per l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «LAMICTAL» nelle forme farmaceutiche richiamate in

premessa, sono integrati con l'indicazione dell'officina farmaceutica della Wellcome S.p.a. già autorizzata, sita in Pomezia, via del Mare n. 36.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato alla Formenti S.r.l.

Roma, 16 marzo 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A1943

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 25 gennaio 1995.

Criteri per la dispensazione gratuita dei medicinali di cui alla lettera *c)* dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, il quale stabilisce che «Qualora un assistito del Servizio sanitario nazionale abbia assoluta necessità, in ragione della particolare patologia cronica o di lunga durata della quale soffre, di essere trattato con i medicinali di cui alla lettera *c)*, dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'unità sanitaria locale competente provvede alla dispensazione gratuita dei medicinali, purché l'assoluta necessità del trattamento sia stata riconosciuta dalla stessa unità sanitaria locale, in conformità dei criteri che saranno a tal fine adottati dalla Commissione unica del farmaco entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», precisando, poi, che «La spesa complessiva non può superare l'importo massimo di lire 76 miliardi; detto limite è riferito a ciascuna regione in proporzione alla popolazione residente»;

Rilevato che nuove acquisizioni scientifiche di efficacia e/o modificazioni del rapporto costo/beneficio possono consentire una riclassificazione dei farmaci nelle diverse fasce e che nuove limitazioni o indicazioni all'uso dei farmaci possono essere affrontate «nelle note» alla classificazione operata ai sensi del citato art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Ritenuto che, la dizione «particolare patologia cronica o di una lunga durata», utilizzata nel richiamato art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 722/1994, sia da riferire non solo al tipo di patologia, ma soprattutto alla gravità con cui una patologia si manifesta nel singolo individuo, e che pertanto non sia utile l'adozione di nuove classificazioni nosologiche identificatrici di forme morbose;

Ritenuto, altresì, che «l'assoluta necessità» sia da riferire all'opportunità di garantire all'individuo il maggior grado di salute fisica e psichica;

Dispone:

Art. 1.

Le regioni nell'ambito della somma complessiva assegnata di 76 miliardi dettano alle unità sanitarie locali le modalità al fine di garantire al cittadino l'assistenza nelle situazioni di cui al comma 3 delle premesse con la dispensazione dei farmaci altrimenti previsti a completo carico dell'assistito.

Resta a carico dell'assistito la quota fissa per ricetta nel limite e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 2.

Ai fini della dispensazione gratuita dei medicinali di cui alla lettera *c)*, dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, e in relazione a quanto previsto dal precedente art. 1, si dovrà tenere conto della:

1) eccezionalità del caso clinico con riferimento alla gravità o rarità con cui la patologia si manifesta nel singolo paziente;

2) impossibilità di alternative terapeutiche;

3) disponibilità di riferimento bibliografico;

4) esiguità della somma disponibile indicativa della rarità che deve caratterizzare questo tipo di intervento.

Art. 3.

Ogni tre mesi le regioni inviano alla Commissione unica del farmaco comunicazione dei casi di dispensazione indicando in sigla il malato, la diagnosi, il farmaco, la posologia e la durata del trattamento.

Il presente provvedimento, che sarà inviato alla Corte dei conti, entra il vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1995

Il Ministro della sanità - Presidente della Commissione unica del farmaco
GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 62

95A1959

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 17 febbraio 1995, n. 696.

Nuovo codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Calendario delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 1995.

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.

Alle prefetture

All'ANAS - Direzione generale tecnica - Ispettorato 2° Ufficio 4° - Via Monzambano, 10

Ai compartimenti viabilità - ANAS

Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche

Agli uffici viabilità delle province

Agli uffici viabilità dei comuni

Alla C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica)

Alla F.I.M. (Federazione motociclistica italiana)

L'art. 9 del Nuovo codice della strada, al comma 1, precisa che le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.

Da questa disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è possibile pronosticare il vincitore. Non rientrano quindi tra tali competizioni le manifestazioni di tipo amatoriale che non hanno carattere agonistico. Per queste ultime restano comunque valide le norme di circolazione previste dal Nuovo codice della strada a meno che non sia coinvolto un numero di partecipanti considerevole. In tal caso restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione per le manifestazioni pubbliche.

Il comma 3 dell'art. 9 del Nuovo codice della strada prevede che per tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza del prefetto, gli organizzatori promotori devono preliminarmente richiedere il nullaosta per la loro effettuazione al Ministero dei lavori pubblici.

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la formulazione di un calendario delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 1994, dove per la prima volta hanno trovato applicazione le nuove norme dettate in proposito dal citato art. 9, si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza.

Le proposte degli organizzatori, munite del parere del CONI, espresso attraverse le competenti Federazioni sportive nazionali, che ne garantisce il carattere sportivo, pervengono al Ministero dei lavori pubblici che formula il calendario verificando che non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare.

Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel calendario annuale, gli organizzatori devono chiedere il nullaosta al Ministero dei lavori pubblici almeno sessanta giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel calendario.

In tal caso la richiesta di nullaosta deve essere corredata:

1) da una relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporti pubblici, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e per quanto tempo, ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio inquadrare il tipo di manifestazione e l'indicazione della o delle prefetture competenti al rilascio dell'autorizzazione;

2) da una planimetria del percorso di gara; nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

3) regolamento di gara;

4) parere favorevole del CONI, espresso attraverso le competenti federazioni sportive nazionali;

5) ricevuta del versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 405 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada.

L'importo è quello fissato nella tabella VII.1 prevista dall'art. 405 predetto, per gare fuori programma, come aggiornato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 27 dicembre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994), da versare sul conto corrente postale n. 66782004 intestato al Ministero dei lavori pubblici, via Nomentana, 2 - 00161 Roma.

Completata l'istruttoria, la Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana comunica il proprio nullaosta alla/e prefettura/e competente/i.

Il prefetto può autorizzare lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel calendario per comprovate necessità, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione al Ministero dei lavori pubblici.

Ai fini della autorizzazione del prefetto, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara gli organizzatori devono avanzare richiesta alla prefettura. Al momento della presentazione dell'istanza deve essere dimostrata la stipula, da parte degli organizzatori di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi su strade aperte al traffico e su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza conviene allegare il nullaosta dell'ente proprietario della strada, o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Il nullaosta può anche essere acquisito dalla prefettura nel corso dell'istruttoria volta alla concessione dell'autorizzazione.

Sentite le competenti federazioni sportive nazionali il prefetto può rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della competizione subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio quelle emanate dalle suddette Federazioni), ad altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative quando dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che a norma del comma 4 dell'art. 9 il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h rispettivamente se aperte o chiuse al traffico.

È stato in tal modo risolto l'annoso problema riguardante la corretta interpretazione del termine «velocità media» nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara sono comprese tratte di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratte chiuse al traffico.

Negli altri casi il collaudo può essere omesso. Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è dovuto che nei casi in cui rientra nella discrezionalità del prefetto, è da quest'ultimo richiesto all'ente proprietario della strada.

Rispetto alla formulazione del vecchio codice della strada, l'elemento di novità è costituito dal fatto che il collaudo è eseguito da un tecnico dell'ente proprietario della strada e non più genericamente da un tecnico dell'ANAS. Quanto sopra nel rispetto dei compiti e delle competenze degli enti proprietari.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 9 del Nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, dell'interno e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

In tale modo il tecnico dell'ente proprietario della strada può usufruire del patrimonio di conoscenza tecnica dei rappresentanti delle varie amministrazioni per compiere al meglio il proprio compito.

Per quanto attiene la rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'ente proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze concesse al conseguimento delle autorizzazioni.

Al termine di ogni gara il prefetto comunica al Ministero dei lavori pubblici le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti. Tali comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del programma per l'anno successivo.

Una ulteriore precisazione occorre per inquadrare le gare motoristiche che sono soggette a nullaosta del Ministero dei lavori pubblici. Elemento essenziale è il loro svolgersi su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del Nuovo codice della strada.

Pertanto non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del Nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare Karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di Formula Rally, Minimoto e similari.

Analogamente può soprassedersi al nullaosta del Ministero dei lavori pubblici per le manifestazioni di regolarità amatoriali e per le manifestazioni di abilità di guida (Slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata, appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza particolarmente ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Tanto premesso sono tate prese in esame le proposte avanzate dalla Commissione sportiva automobilistica italiana e della Federazione motociclistica italiana per la redazione del calendario delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 1995, molte delle quali si sono già svolte nel 1994 ed anni precedenti.

Gli enti anzidetti hanno, inoltre, proposto gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate.

Si ravvisa pertanto l'opportunità di disciplinare come segue l'esecuzione delle differenti specie di gare.

A) *Gare precedentemente disputate senza incidenti e inconvenienti.*

Poiché nulla si ha da osservare sulle anzidette proposte, si concede il nullaosta di massima di questo Ministero per lo svolgimento delle gare elencate nell'allegato 1 (Auto) e 2 (Moto) ove risultano specificate le date previste e gli organizzatori e per le quali risultano versati gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Il nullaosta di massima di questo Ministero si intende concesso solo se risulta confermato il percorso di gara della precedente edizione.

A tale scopo nella richiesta di autorizzazione indirizzata al prefetto gli organizzatori devono esplicitamente dichiarare tale circostanza.

Altrimenti per il nullaosta va rispettata la procedura di cui al successivo punto C).

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 i signori prefetti potranno rilasciare l'autorizzazione di competenza soltanto dopo aver acquisito il verbale di collaudo del percorso quando dovuto.

L'autorizzazione prefettizia è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, giusta le norme rese con circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno in quanto applicabile.

Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano i signori prefetti ad impegnare gli organizzatori — all'atto del rilascio della autorizzazione — a far si che non siano recate offese all'estetica delle strade ed alla economia ecologica (nemmeno con iscrizioni, manifestini, ecc.) ed in ogni caso che venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.

B) *Gare nelle quali si siano verificati incidenti o inconvenienti.*

Il nullaosta concesso alle gare di cui ai surrichiamati elenchi allegati 1 (Auto) e 2 (Moto) è stato disposto tenendo particolarmente conto delle segnalazioni fin qui pervenute dalle prefetture in merito ad inconvenienti od incidenti verificatisi nelle scorse edizioni.

Il detto nullaosta, pertanto, non vincola le prefetture al rilascio dell'autorizzazione di competenza per lo svolgimento, se — per qualsiasi motivo — una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

C) *Gare di nuova istituzione.*

Negli allegati 3 (Auto) e 4 (Moto) sono indicate le gare di nuova istituzione, proposte dalla C.S.A.I. e F.M.I., e per le quali non è stato concesso il nullaosta di massima di questo Ministero.

Nel merito si rappresenta che il nullaosta di questa amministrazione è provvedimento, autonomo rispetto al verbale di collaudo, che può essere concesso soltanto dopo aver esperito singole istruttorie e valutato ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio ambientale stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.

Pertanto le determinazioni di questo Ministero saranno effettuate sulla base delle anzidette valutazioni, per le quali utili elementi dovranno essere forniti dagli organizzatori almeno sessanta giorni prima della data prevista per la manifestazione unitamente alla documentazione necessaria come per le competizioni motoristiche non previste nel calendario annuale e con l'attestazione del versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, che resta quello relativo a gare previste in calendario.

Il Ministro: BARATTA

Registrata alla Corte dei conti il 22 marzo 1995
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 89

ALLEGATO 1

A) GARE DI VELOCITÀ AUTO
(Confermate)

1) 30 aprile ...... Associazione della Castellana - XXIV Trofeo Città di Orvieto km 7,600

2) 7 maggio ...... Automobile club Sassari - 40ª Alghero/Scala Piccada km 6 = 2 manches

3) 7 maggio ...... Gruppo piloti Bandini - 18ª Predappio/Rocca delle Caminate km 4,100 = 2 manches

4) 7 maggio ...... Crossdromo La Piana - 3ª Cronoscalata Val Saviore km 7

5) 21 maggio ..... Automobile club Biella - 44ª Biella/Oropa km 8,100

6) 28 maggio ..... Scuderia Trentina - 12ª Levico/Vetriolopanarotta km 9

7) 28 maggio ..... Automobile club Salerno - 6ª Coppa dei Templi km 5 = 2 manches

8) 4 giugno ...... Automobile club Verona - XVIII Caprino/Spiazzi km 9

9) 4 giugno ...... Ichnusa Pro.Motor's - 2ª Salita di Fluminimaggiore km 9,800

10) 11 giugno...... Cosenza Corse - 9ª Salita della Sila km 9,500

11) 11 giugno...... Automobile club Ascoli Piceno - 18ª Cronoscalata S. Benedetto del Tronto/Acquaviva Picena km 4,800 = 2 manches

12) 18 giugno...... Automobile club Brescia - 27° Trofeo Vallecamonica km 8,950

13) 18 giugno...... Associazione club Ferrari Giove - 2ª Cronoscalata Stroncone/I Prati km 5,900 = 2 manches

14) 18 giugno...... Staff 99 - 41ª Cronosclata Montepellegrino

15) 25 giugno...... Scuderia Red White - 18ª Cividale/Castelmonte km 7,300

16) 25 giugno...... Bi.Di.G.I. Promotion - Il Nido dell'Aquila

17) 2 luglio .... Staff 99 - 12ª Termini/Caccamo km 8

18) 9 luglio .... Automobile club Rieti - 30ª Coppa Bruno Carotti km 15,100

19) 9 luglio .... Automobile club Catanzaro - 25ª Ponte Corace/Tiriolo km 6,615

20) 9 luglio .... Autoconsult S a.s - 6ª Cronoscalata della Marmolada km 4,700 = 2 manches

21) 16 luglio ...... Team 1000 Miglia - 11ª Pian Camuno/Montecampione km 10,200

22) 16 luglio ...... Motor's club Canguro 3ª Sciacca/Caltabellotta - 1° Trofeo Triocola km 11,300

23) 23 luglio ...... Scuderia Friuli - 26ª Verzegnis/Sella Chianzutan km 6,020 = 2 manches

24) 23 luglio ...... Automobile club Cosenza - 33ª Coppa Sila - 19ª Coppa Città di Cosenza km 12

25) 30 luglio ...... Associazione sportiva Autocross «Alle Cave» - XXVI Vittorio Veneto/Cansiglio km 6,600 = 2 manches

26) 30 luglio ...... Automobile club Ascoli Piceno/Sport Promotion Macerata - 34ª Coppa Paolino Teodori km 10

27) 6 agosto ...... Scuderia Egnatia Corse - XXXVIII Coppa Selva di Fasano km 5,600 = 2 manches

28) 13 agosto...... Scuderia Balestrero Lucca S r l - 6ª Sillano/Predarena km 8,250

29) 15 agosto...... Comitato organizzatore Cronoscalata Svolte di Popoli - 33ª Cronoscalata Svolte di Popoli km 8

30) 20 agosto...... Automobile club Perugia - XXX Trofeo Fagioli (Gubbio/Madonna della Cila) km 4,050 = 2 manches

31) 20 agosto...... Cosenza Corse - 9ª Cronoscalata Luzzi/Sambucina km 6,800

32) 27 agosto...... A.S. Alberti Racing - 8ª Lima/Abetone km 8

33) 27 agosto...... Motor's club Canguro - 4ª Coppa Akragas km 5,300 = 2 manches

34) 27 agosto...... Automobile club Perugia - Scheggia/Pian dei Spilli

35) 3 settembre..... Automobile club Caltanissetta - 41ª Coppa Nissena - Trofeo Michele Tornatore km 5,500 = 2 manches

36) 3 settembre..... Pistoia Corse Sport S.c.r l - 6ª Vergato/Ceraglio km 8,100

37) 10 settembre .... Scuderia Trentina - 45ª Trento/Bondone km 17,300

38) 10 settembre .... Scuderia Tuscia-Viterbo - X Coppa Terme Traiane km 5 = 2 manches

39) 17 settembre .... Amici della Pedavena/Croce d'Aune - 13ª Pedavena/Croce d'Aune km 8,600

40) 17 settembre .... Automobile club Viterbo - XXV Coppa Automobilistica del Cimino km 8

41) 24 settembre .... Automobile club Trapani - 38ª Monte Erice km 5,800 = 2 manches

42) 1° ottobre...... Biesse Corse - 38ª Cronoscalata S. Colombano/Passo Maniva km 6,700

43) 1° ottobre...... Automobile club Ragusa - 38ª Coppa Monti Iblei km 5,250 = 2 manches

44) 8 ottobre ...... Automobile club Perugia - Trofeo Banca di Todi km 9,700

45) 8 ottobre ...... A.S. Mediterranea Sport Potenza - 22° Trofeo Città di Potenza km 5,800

46) 29 ottobre ..... Ichnusa Pro.Motor's - XIV Iglesias/S. Angelo km 6,810

B) GARE DI VELOCITÀ AUTO STORICHE
(confermate)

1) 30 aprile .... Ass. della Castellana (Terni) - Trofeo Città di Orvieto

2) 14 maggio .... Acipromuove (Firenze) - Coppa della Consuma

3) 14 maggio ..... Ente Autodromo di Pergusa - Salita Città di Centuripe

4) 3/4 giugno ..... Automobile club Verona - Caprino/Spiazzi

5) 23/25 giugno .... Scuderia Red White (Udine) - Cividale/Castelmonte

6) 2 luglio .... Staff 99 (Palermo) - Termini/Caccamo

7) 8/9 luglio...... Automobile club Rieti - Coppa Bruno Carotti Historic

8) 16 luglio ...... Team Mille Miglia. (Brescia) - 11ª Pian Camuno/Montecampione

9) 30 luglio ...... Ass Sport Autocross «Alle Cave» (Treviso) - Vittorio Veneto/Cansiglio

10) 20 agosto...... Automobile club Perugia - Trofeo Fagioli

11) 27 agosto...... A.S. Abeti Racing (Pistoia) - 2ª Lima/Abetone Storica

12) 27 agosto...... Motors club Canguro (Agrigento) - Coppa Akragas

13) 9/10 settembre ... Ass. Sport Team Palikè (Palermo) - Cronoscalata Cefalù/Gibilmanna

14) 10 settembre .... Scuderia Trentina (Trento) - 2ª Trento/Bondone

15) 17 settembre .... Staff 99 (Palermo) - Cron. Montepellegrino

16) 15/17 settembre .. Amici della Pedavena/Croce d'Aune (Belluno) - Pedavena/Croce d'Aune

17) 24 settembre .... Automobile club Trapani - Monte Erice

18) 1° ottobre...... Automobile club Ragusa - Coppa Monti Iblei

19) 8 ottobre ...... Automobile club Perugia - Trofeo Banca di Todi

20) 28/29 .... Valdelsa Classic Motorclub (Siena) - Coppa del Chianti Classico

C) GARE DI REGOLARITÀ AUTO
(Rallies confermati)

1) 11/12 febbraio ... Scuderia Balestrero (Lucca) - 14° R. del Carnevale

2) 25/26 febbraio ... Ciocco Sporting Club (Lucca) - 18° R. Int. Ciocco e Valle Serchio

3) 25/26 febbraio ... Praxis (Verona) - 11° Rally Tr. Attilio Bettega

4) 5 marzo....... A.S. Crossodromo La Piana (Mantova) - 9° R. Sprint del Garda

5) 17/19 marzo .... A.C. Brescia (BS) - 19° R. 1000 Miglia

6) 19 marzo ...... Scuderia Maremma Corse (Grosseto) - 3° R. Sprint Città Punta Ala

7) 25/26 marzo .... Scuderia Japigia (Bari) - 4° R. Provincia Bari Tr. Expolevante

8) 25/26 marzo .... Scuderia Livorno (LI) - 29° R. Coppa Liburna

9) 1/2 aprile...... Gruppo Italia Pubblicità (Pisa) - 4° R. del Cuoio

10) 31 marzo 2 aprile. A.S. Rally Adria (Rovigo) - 12° R. Adria e Polesine

11) 9 aprile .... Motorsport Caserta Corse (Caserta) - R. Alto Molise Tr. A. Crolla

12) 23 aprile ...... S. Damiano Rally Club (Asti) - 4° Rally Sprint Grignolino

13) 22/23 aprile. . . . . Trappers Club Latina (Latina) - 2° R. di Sperlonga
14) 22/23 aprile. . . . . Confesercenti (Pistoia) - 16° R. Città di Pistoia
15) 22/23 aprile. . . . . Varese Corse Rally & Racing (Varese) - 4° R. dei Laghi
16) 22/25 aprile. . . . . A.C. Pordenone (Pordenone) - R. Piancavallo
17) 29/30 aprile. . . . . Scuderia Tre Torri Corse (Savona) - 32° Giro Monti Savonesi
18) 6/7 maggio . . . . . A.C. Campobasso (Campobasso) - 3° R. del Fortore
19) 7 maggio . . . . . . Staff 99 (Palermo) - 9° R. delle Madonie
20) 6/7 maggio . . . . . A C. Venezia (Venezia) - 6° R. Sprint Città del Piave
21) 13/14 maggio. . . . Scuderia Alberti (Pavia) - 10° R. Oltrepò Pavese
22) 13/14 maggio. . . . Scuderia Friuli (Udine) - 7° R. della Carnia
23) 20/21 maggio. . . . Scuderia Alberti (Alessandria) - 21° R. Coppa d'oro
24) 19/21 maggio. . . . A.C. Palermo (Palermo) - 79° R. targa Florio - R. int. Sicilia
25) 19/21 maggio. . . . Ciocco Sporting Club (Lucca) - 2° Ciocco Junior
26) 26/28 maggio. . . . A C. Cuneo (Cuneo) - R. Limone
27) 27/28 maggio. . . . Scuderia Tre Cime (Belluno) - 10° R. Bellunese
28) 3/4 giugno . . . . . Ass. Sp. Abeti Racing (Pistoia) - 13° R. degli Abeti
29) 10/11 giugno . . . . Scuderia Città di Schio (Vicenza) - 9° R. Città di Schio
30) 11 giugno. . . . . . Autoconsult Competition (Mantova) - 14° R. Autoconsult Tr. T. Nuvolari
31) 9/11 giugno. . . . . A.C. Lecce (Lecce) - 29° R. del Salento
32) 18 giugno. . . . . . Scuderia Lagone Corse (Pisa) - 17° R. Alta Val di Cecina
33) 24/25 giugno . . . . Modena Corse Sport S.r.l. (Modena) - 16° R. Sprint Appennino Modenese
34) 24/25 giugno . . . . Com. Org. Marca Trevigiana (Treviso) - 12° R. della Marca
35) 1/2 luglio . . . . . . Scuderia Etruria (Arezzo) - 15° R. del Casentino
36) 1/2 luglio . . . . . Scuderia del Grifone (Genova) - 16° R. Int. della lanterna
37) 8/9 luglio . . . . . . Scuderia Random Team (Frosinone) - 10° R. Città di Ceccano
38) 9 luglio . . . . Sport Rally Team (Torino) - 14° Rally di Carmagnola
39) 15/16 luglio . . . . Acitour Service Reggio (Reggio Emilia) - 19° R. Appennino Reggiano
40) 22/23 luglio. . . . . Scuderia Balestrero (Lucca) - 30° R. Coppa Città di Lucca
41) 22/23 luglio . . . . C.O.M.M.B. (Biella) - R. della Lana
42) 28/30 luglio. . . . . A C. Campobasso (Campobasso) - 12° R. del Molise Tr. Carile
43) 29/30 luglio. . . . . Scuderia Red White (Udine) - R. Sprint di Majano
44) 19/20 agosto . . . . Ciocco Sporting Club (Lucca) - 8° R. Sprint della Garfagnana
45) 26/27 agosto . . . . Scuderia Friuli (Udine) - 31° R. Alpi Orientali
46) 2/3 settembre. . . . A C. Brescia (Brescia) - 13° R. Vallecamonica
47) 2/3 settembre. . . . A C. Asti (Asti) - R. Vini-Grappolo-Tartufo
48) 1/3 settembre. . . . U S P. Catria (Pesaro) - 2° R. del Mobile
49) 9/10 settembre . . . Scuderia Livorno (Livorno) - R. Città di Livorno
50) 16/17 settembre . . Auto club naz Forze Polizia (Udine) - 9° R. Polizie Europee-Tr. Gen. L. Leso
51) 23/24 settembre . . Modena Corse Sport S.r.l. (Modena) - 24° R. Città di Modena
52) 23/24 settembre . . A C. Sondrio-Autoconsult & Competition - 39° R. Coppa Valtellina
53) 24 settembre . . . . Moto club Canguro (Agrigento) - 7° R. tre Valli
54) 24 settembre . . . . Pentathlon Motor Team (Novara) - 18° R. 111 Minuti - 6° R. Rubinetto
55) 29 sett 1° ott.. . . Bassano Rally Racing (Vicenza) - 12° R. Int. Città di Bassano
56) 7/8 ottobre . . . . Gruppo Piloti Cremonesi (Cremona) - 7° R. Sprint Valpadana
57) 7/11 ottobre . . . . A C. Sanremo (Imperia) - R. San Remo - R. d'Italia
58) 15 ottobre . . . . Scuderia Rubicone Corse (Forlì) - 8° R. Sprint di S. Crispino
59) 14/15 ottobre. . . . A.C Foggia (Foggia) - 16° R. Int. Gargano
60) 21/22 ottobre. . . . Promotor Sport Agrigento (Agrigento) - 10° R. dei Templi
61) 21/22 ottobre. . . . Scuderia Imperia Corse (Imperia) - 24° R. Valli Imperiesi
62) 21/22 ottobre. . . . A C. Pordenone (Pordenone) - 7° R. Sprint del Sagittario
63) 26/29 ottobre . . . F.A M S. (San Marino) - 23° R. San Marino
64) 29 ottobre . . . . . Scuderia Maremma Corse (Grosseto) - 19° R. Tr. Maremma
65) 5 novembre. . . . . Pinerolo Sport (Alessandria) - 3° Top R. Sprint Valli Ovadesi
66) 11/12 novembre . . Modena Corse Sport S.r.l. (Modena) - 3° R. Sprint dei Castelli Modenesi
67) 11/12 novembre . . Gruppo Italia Pubblicità (Pistoia) - 11° R. Montecatini terme e Valdinievole
68) 11/12 novembre . . Assipromo Competition Car (Roma) - R. di Roma
69) 18/19 novembre . . Rally Club Millesimo - 15° R. Valle di Bormida
70) 18/19 novembre . . A C. Pordenone (Pordenone) - Avianorally-Piancavallo terra
71) 19 novembre . . . . Favara Rally Team (Agrigento) - 6° Fabaria Rally
72) 19 novembre . . . . Valsangone Promotion (Torino) - 8° Rally Sprint Val Sangone
73) 2/3 dicembre . . . . Praxis (Verona) - 10° R. Sprint d'autunno
74) 10 dicembre . . . . Scuderia Imperia Corse (Imperia) - 2° R. Sprint di Natale
75) 10 dicembre . . . . S.Q. Corse Valdelsa (Firenze) - 19° R. Sprint della Fettunta

D) GARE DI REGOLARITÀ AUTO STORICHE
(Rallies confermati)

1) 9/12 marzo . . . . . Sanremorally (Imperia) - X Sanremo Rally storico - Trofeo d'Europa
2) 22/24 settembre . . . Com. Org. Elba Corse (Livorno) - Rally Elba Storico
3) 21/22 ottobre . . . . Classica (Verona) - 500 Minuti Historic
4) 21/22 ottobre . . . . Classica (Verona) - 500 Minuti Historic

ALLEGATO 2

A) GARE DI VELOCITÀ MOTO
(Confermate)

1) 14 maggio ..... M.C. Sebino - Piazza Gen. Ronchi, 17, Breno/Cedegolo/Ceva
2) 28 maggio ..... M.C. Garessio 2000 - Via Garibaldi, 10, Garessio-Garessio/S. Bernardo
3) 4 giugno ...... M.C. Imperia - Cas. Post. 286 Succ. 1, Imperia-Bivio Calderara - Colle San Bartolomeo
4) 11 giugno...... M.C. Bra - Str. America dei Boschi - Pocapaglia Bonvicino/Murazzano
5) 25 giugno...... M.C. Genova - Via Crimea, 1/R, Genova - Due Ponti/Cassingheno
6) 9 luglio .... M.C. Centauro Forno - Via Roma, 7, Forno Canavese - Forno/Milani
7) 23 luglio ...... M.C. Garessio 2000 - Via Garibaldi, 10, Garessio - Paesana/Pian Munè
8) 6 agosto ...... A. M.C. Garfagnana - Via Vittorio Emanuele, Castelnuovo - Sillano/Ospedaletto
9) 3 settembre..... M.C. San Maurò - Via Asiago, 11, Gassino Torinese - Monastero/Chiaves
10) 24 settembre .... M.C. Levico - Piazza Medici, Levico Terme - Levico/Vetriolo

B) GARE DI REGOLARITÀ MOTO D'EPOCA
(Confermate)

1) 10/11 giugno..... M.C. Svevo Lucera - Piazza Bruno 31 c/o De Vivo, Lucera - Rievocazione storica di regolarità «Scudo del Sud» a Foggia
2) 10 settembre..... M.C. Manlio Menigatti - Piazza F. Turati 12, Castel del Piano - Motoraid rievocazione circuito Perugina e Settevalli
3) 16/17 settembre ... M.C. Pescara - Via Filippo Corridoni 3, Pescara - Motoraid Coppa Città di Pescara

---

ALLEGATO 3

A) GARE DI VELOCITÀ AUTO
(Nuova istituzione)

1) 19 marzo....... Classica S.r.l. (Verona) - 1ª Romagnano/Azzago
2) 18 giugno ...... Automobile club Bologna - 1ª Bologna/Raticosa
3) 25 giugno ...... Sport Promotion Macerata/Moscufo - Team Pescara - Cronoscalata Montesalviano km 5 = 2 manches
4) 6 agosto .... Rubicone Corse (Forlì) - 1ª Cronoscalata Città di San Leo
5) 1° ottobre ...... Automobile club Bologna - Bologna/S. Luca
6) 22 ottobre ...... U.S.P. Scuderia Catria (Pesaro) - Isola di Fano/Fràtte Rosa km 5,500 - 1ª edizione

B) GARE DI VELOCITÀ AUTO STORICHE
(Nuova istituzione)

1) 29/30 marzo..... Circolo As. Paolo Piantini - Camucia/Cortona
2) 11 giugno ...... Team Paliké (Palermo) - Salita del Castello
3) 18 giugno ...... Automobile club Bologna - Bologna/Raticosa
4) 6 agosto .... Rubicone Corse (Forlì) - 1ª Cronoscalata Città di San Leo
5) 1° ottobre ...... Automobile club Bologna - Bologna/S. Luca

C) GARE DI REGOLARITÀ AUTO
(Rallies nuova istituzione)

1) 4/5 marzo ..... Pistoia Corse Sport (Pistoia) - 4° R. Sprint dei tre Comuni
2) 12 marzo ...... Assipromo Competition Car (Roma) - R. di Cerveteri
3) 19 marzo ...... Pinerolo Sport (Torino) - 6° Sprint Valli Lanzo-Tr. J. Cornaglia
4) 19 marzo ...... Idee per correre (Treviso) - 3° Rally Sprint Città di Montebelluna
5) 26 marzo ...... Rally club Millesimo (Savona) - 1° R. Città di Savona
6) 1/2 aprile...... Rally Team Promotion (Rovigo) - 10° R. Città di Torino
7) 23 aprile ...... A. C. Caltanissetta (Caltanissetta) - 12° R. di Primavera
8) 29/30 aprile..... A. C. Aosta (Aosta) - 25° R. Valle d'Aosta - S. Vincent
9) 30 aprile ...... Rally Team Mariononi (Bergamo) - 5° R. Sprint Paesi d'Arte
10) 29/30 aprile..... Scuderia Sadurano Motorsport (Forlì) - 5° R. Città di Forlì
11) 29/30 aprile..... SQ. Corse Impruneta (Firenze) - 15° R. Impruneta
12) 30 aprile ...... Turbomark Team (Messina) - 1° Rally Sprint Isole Eolie
13) 13/14 maggio.... A. C. Livorno (Livorno) - R. Int. dell'Isola d'Elba
14) 13/14 maggio.... Modena Corse Sport S.r.l. (Modena) - 1° Sprint del Frignano
15) 14 maggio ..... A. C. Ivrea (Torino) - 4° Rally Città di Ivrea
16) 27/28 maggio.... Gruppo Italia Pubblicità (Firenze) - 1° R. Tenuta di Castelfalfi
17) 26/28 maggio.... A. S. Mediterranea Sport (Potenza) - 7° R. di Basilicata
18) 4/6 giugno ..... A. C. Sassari (Sassari) - 17° R. Golfo Asinara
19) 11 giugno...... Motorsport Caserta Corse (Caserta) - R. Provincia di Caserta
20) 24/25 giugno .... A. S. Dragon's Team (Potenza) - 10° R. del Vulture
21) 25 giugno...... Ichnusa Pro Motor's (Nuoro) - 1° R. d'Ogliastra
22) 25 giugno...... Automobile club Domodossola (Novara) - 31° Rally Valli Ossolane
23) 25 giugno...... Team Peliké (Palermo) - 5° Rally Città di Cefalù e Golfo Imerese
24) 1/2 luglio ...... A. C. Trento (Trento) - 1° R. San Martino Castrozza e Primiero
25) 8/9 luglio ...... Scuderia Sadurano Motorsport (Forlì) - 7° R. Sprint Sadurano-Marradi-Tredozio
26) 8/9 luglio ...... A. C. Palermo (Palermo) - 19° R. della Conca d'Oro
27) 15/26 luglio..... Scuderia Tre Cime (Belluno) - R. Sprint Cadore
28) 22/23 luglio..... Scuderia Brescia Rally (Brescia) - 8° R. Valli Bresciane
29) 29/30 luglio..... Scuderia Imperia Corse (Imperia) - 18° R. delle Palme - Tr. D. Leone
30) 29/30 luglio..... Scuderia Alberti (Pavia) - 1° R. Sprint dei Vigneti
31) 30 luglio ...... Turbomark Team (Messina) - 6° Rally Fitalia - 2ª Coppa Città di Patti
32) 2/3 settembre.... Scuderia Imperia Corse (Parma) - 2° R. Sprint del Taro
33) 9/10 settembre ... A. C. Messina (Messina) - 17° R. int. Messina
34) 17 settembre .... Scuderia Cosenza Corse (Cosenza) - 3° Rally delle Vette Cosentine

35) 1° ottobre...... Scuderia Maremma Corse (Massa Carrara) - 5° R. Sprint Città Massa Carrara

36) 7/8 ottobre..... A. C. Como (Como) - 15° R. Tr. Villa d'Este - 11ª Coppa A. C. Como

37) 8 ottobre...... Automobile club Siracusa - 11° Rally Mare e Monti

38) 8 ottobre...... Sport Rally Team (Torino) - 7° Rally Sprint Pietra di Bagnolo

39) 21/22 ottobre.... Rally Team Promotion (Torino) - 24° R. Team '971

40) 4/5 novembre ... Scuderia Casarano Corse (Lecce) - 8° R. Città di Casarano

41) 4/11 novembre... Scuderia Tre Cime (Belluno) - 2° Valbelluna Rally Sprint

42) 5 novembre..... Turbomark Team (Messina) - 5° Rally int. Taormina

43) 11/12 novembre .. Varese Corse Rally & Racing (Varese) - 5° R. Sprint Città Giardino

44) 25/26 novembre .. A. C. Milano (Milano) - R. di Milano

45) 26 novembre.... Promoracing S.r.l. (Napoli) - 4° Rally Penisola Sorrentina

46) 3 dicembre..... Pinerolo Sport (Torino) - 8° T P R Sprint Cortanze e Monale

47) 1/3 dicembre.... Staff 99 (Palermo) - 23° Giro Automobilistico Sicilia

48) 10 dicembre .... Promotor Sport Bologna (Bologna) - R. Memorial Bettega

49) 15/17 dicembre... Ciocco Sporting Club (Lucca) - 4° R. il Ciocchetto

50) 17 dicembre .... Rombo Team Napoli (Napoli) - 2° R. Rombo Team

D) GARE DI REGOLARITÀ AUTO STORICHE
(Rallies nuova istituzione)

1) 8 ottobre....... Automobile club Palermo - Targa Florio Storica

2) 11/12 novembre... Scuderia Balestrero (Lucca) - Montecarlo Rally Graffiti

---

ALLEGATO 4

A) GARE DI VELOCITÀ MOTO
(Nuova istituzione)

1) 30 aprile....... M.C. Tecno Moto Club - Vico Catena, 5/R, Sampierdarena - Loco/Fontanigorda

2) 21 maggio...... M.C. Massa - Via Gall. Pregliasco, 15, Massa - Massa/S. Carlo

3) 18 giugno...... M.C. Reggiano - Via Emilia all'Ospizio, 64, Reggio Emilia - Prato/Gà' Benno

4) 16 luglio....... M.C. Savigliano - Via Roma, 21, Vottignasco - Bossolasco/Niella

B) GARE DI REGOLARITÀ MOTO D'EPOCA
(Nuova istituzione)

a) Gruppo 2:

1) 13/14 maggio .... M.C. Manlio Menigatti - Piazza F. Turati, Castel del Piano - Raduno nazionale monomarca «Moto Perugina Day» a Castel del Piano

2) 21 maggio...... M.C. Castiglion Fiorentino - Piazza S. Francesco 4, Castiglion Fiorentino - Enduro d'epoca sperimentale castiglionese

3) 15/18 giugno..... M.C. Manlio Menigatti - Piazza F. Turati 12, Castel del Piano - Motoraid Tirreno Adriatica - Nazionale sperimentale

4) 17/18 giugno..... M.C. Bologna Ruggeri - Piazza XX Settembre 7, Bologna - rievocazione Storica «Vergato-Sorgente Cerelia»

5) 25 giugno...... M.C. Moto Karting Club - Corso V. Emanuele 71, Foiano - 2° Motoraid storico sperimentale della Valdichiana

6) 16 luglio....... M.C. C.B.A.M.E. - Via Garibaldi, Sedico - 6° Circuito dei Tre Colli a Bribano

7) 3 settembre ..... M.C. Trento - Corso III Novembre 136/1, Trento-Motoraid Trento - Bondone storica

b) Gruppo 4:

1) 27 aprile 1° maggio M.C. Terni L. Liberati - Via Bertani 4, Terni - Motogiro d'Italia

95A1964

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 24 marzo 1995, n. 5.

Disposizioni integrative alla circolare ministeriale n. 1 del 3 febbraio 1995, recante norme nazionali per la corresponsione dei premi zootecnici a favore dei detentori di bovini maschi, vacche nutrici, ovini e caprini.

Agli assessorati regionali agricoltura
All'Ente di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (E.I.M.A.)

Con la circolare n. 1 del 3 febbraio 1995 sono state emanate le norme nazionali per la corresponsione dei premi zootecnici a favore dei detentori di bovini maschi, vacche nutrici, ovini e caprini.

Al fine di meglio puntualizzare gli adempimenti che i richiedenti gli aiuti comunitari debbono osservare, si dispone quanto segue:

la domanda di «aiuti superfici» da redigere secondo le disposizioni impartite con circolare ministeriale n. D 478/94 del 10 agosto 1994, deve essere compilata anche dai produttori che richiedono il premio per bovini maschi e/o vacche nutrici per un numero di capi inferiore alle 15 UBA e non intendano avvalersi dell'importo complementare del premio di cui all'art. 4 H del regolamento CEE n. 805/68.

Tali produttori dovranno far pervenire le relative dichiarazioni entro il 30 giugno di ogni anno per i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento CEE n. 1765/92.

Inoltre, limitatamente all'anno 1995 il termine del 15 febbraio relativo alle richieste dei diritti individuali per il premio alle vacche nutrici ed alle pecore è prorogato al 10 marzo, mentre il termine ultimo di presentazione delle domande di premio alla pecora viene prorogato dal 15 al 24 marzo.

Il Ministro: LUCHETTI

Registrata alla Corte dei conti il 16 marzo 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 63

95A1963

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alla dizione delle indicazioni terapeutiche della specialità medicinale «Roferon - A»

Provvedimento M.D.I. n. 152 del 20 marzo 1995

Specialità medicinale: ROFERON - A.

Titolare: A.I.C.: Roche S.p.a.

Oggetto del provvedimento: modifica della dizione delle indicazioni terapeutiche da «epatiti non A - non B» in «epatite C».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

95A1947

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 216/1995 del 16 marzo 1995

Specialità: «DANTRIUM I.V.» (dantrolene sodico).

Titolare: A.I.C.: Procter and Gamble Inc. Norwich - New York (U.S.A.).

Concessionario per la vendita: dott. Formenti S.p.a., con sede legale in Milano, via Correggio, 45, codice fiscale 00795180157.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società Procter and Gamble Pharmaceuticals Germany in Weiterstadt (Germania).

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone liofilizzato mg 20, per iniezione in vena;

A.I.C. n. 024372070 (in base 10);

classe *a)*: per uso ospedaliero «H» prezzo L. 86.200.

Composizione: 1 flacone fiala contiene: principio attivo dantrolene sodico mg 20. Eccipienti: mannite, sodio idrossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: il «Dantrium i.v.» è indicato in associazione ad adeguate misure di supporto nel trattamento dell'ipermetabolismo fulminante del muscolo scheletrico caratteristico delle crisi di ipertermia maligna, scatenate da anestetici e da neurolettici. «Dantrium i.v.» deve essere somministrato non appena la crisi di ipertermia maligna viene diagnostica (tachicardia, tachipnea, desaturazione venosa centrale, ipercapnia, acidosi metabolica, rigidità muscolo-scheletrica, cianosi e macchie colorate della pelle e in molti casi febbre).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero ed in case di cura. È vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 155/1995 del 21 gennaio 1995

Specialità: «DRAMIGEL» (Amikacina solfato).

Titolare: A.I.C.: D.R. Research - S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Podgora, 9, codice fiscale 09575490157.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

tubo 30 gr di gel al 5%;

A.I.C. n. 028947012 (in base 10) 0VMDL (in base 12);

Classe: «C».

Composizione: 100 gr di gel contengono: principio attivo: Amikacina solfato gr 5,0. Eccipienti: idrossietilcellulosa, metile-p-idrossibenzoato, propile-p-idrossibenzoato, glicerina, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine di infezioni gravi sostenuti da germi gram-negativi sensibili all'antibiotico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo, n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 128/1995 del 13 marzo 1995

Specialità medicinale: «VICKS VAPOSYRUP» sciroppo, flacone da ml 120, da ml 180 e da ml 250.

Titolare: A.I.C.: Procter & Gamble Italia S.p.a., Health & Beauty Care Division, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Cesare Pavese, 385.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale, nella forma sopraindicata, è ora denominata «Vicks tosse sedativo»;

confezionamento: in sostituzione del confezionamento in flaconi di vetro è ora autorizzato il confezionamento in flaconi di plastica flessibile;

produttore: modifica della ragione sociale della società produttrice da Richardson GmbH a Procter & Gamble GmbH, con stabilimento sito in Gross Gerau (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino a due anni dalla data di preparazione essendo stata contestualmente disposta la riduzione da tre a due anni del periodo di validità della specialità medicinale.

Provvedimento n. 129/1995 del 13 marzo 1995

Specialità medicinale: «VICKS VAPOSYRUP FLUIDIFICANTE» sciroppo, flacone da ml 120, da ml 180 e da ml 250.

Titolare: A.I.C.: Procter & Gamble Italia S.p.a., Health & Beauty Care Division, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Cesare Pavese, 385.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale, nella forma sopraindicata, è ora denominata «Vicks tosse fluidificante»;

confezionamento: in sostituzione del confezionamento in flaconi di vetro è ora autorizzato il confezionamento in flaconi di plastica flessibile;

produttore: modifica della ragione sociale della società produttrice da Richardson GmbH a Procter & Gamble GmbH, con stabilimento sito in Gross Gerau (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino a due anni dalla data di preparazione essendo stata contestualmente disposta la riduzione da tre a due anni del periodo di validità della specialità medicinale.

Provvedimento n. 131/1995 del 13 marzo 1995

Specialità medicinale: «PROZIN» 25 compresse da 25 mg; 20 compresse da 100 mg.

Titolare: A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 46.

Modifica apportata: produttore: i controlli analitici sulla materia prima, la produzione ed i controlli sul semilavorato, le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli sul prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate anche dalla società Firma S.p.a. nello stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci, 37.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 132/1995 del 13 marzo 1995

Specialità medicinale: «PERIPLUM» gocce 4%; flaconcino 25 ml.

Titolare: A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Fulvio Testi, 330.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli in corso di fabbricazione, il confezionamento ed i controlli sul prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata ora sono effettuati anche dalla società Italfarmaco S.A., nello stabilimento sito in Alcobendas Madrid - Calle San Rafael, 2 (Spagna).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 133/1995 del 13 marzo 1995

Specialità medicinale: «FENISTIL» 30 confetti da 1 mg.

Titolare: A.I.C.: Zyma S.A. Nyon (CH) rappresentata in Italia dalla Zyma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13.

Modifica apportata: produttore: la fase di confettatura dei nuclei della sopra indicata specialità medicinale è ora effettuata dalla società Gebro Broschek Gesellschaft mbH Pharmazeutische Fabrik, sita in Fieberbrunn A-6391 (Austria).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 134/1995 del 13 marzo 1995

Specialità medicinale: «TAMARINE MARMELLATA» confezione. 260 g; conf. 170 g.

Titolare: A.I.C.: industria farmaceutica Serono S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Casilina, 125.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società Sterling Midy Industries nello stabilimento sito in 21601 - Longvic Cedex (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 135/1995 del 13 marzo 1995

Specialità medicinale: «FLECTOR» gel 50 g.

Titolare: A.I.C.: IBSA farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria, 31.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società IBSA Institut Biochimique S A nello stabilimento sito in Lugano (Svizzera), via al Ponte, 13.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 136/1995 del 13 marzo 1995

Farmaco preconfezionato: «ISONIAZIDE» compresse 200 mg.

Titolare: A.I.C.: Falqui prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. R. Carli, 2.

Modifica apportata: produttore: il farmaco preconfezionato sopra indicato è ora prodotto, controllato e confezionato anche dalla società Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento sito in Pero (Milano), via G. Galilei, 7.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 137/1995 del 13 marzo 1995

Specialità medicinale: «STEMETIL» 20 compresse 5 mg.

Titolare: A.I.C.: Rhône-Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. G. Winckelmann, 2.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta anche dalla società Montefarmaco S.p.a., via Galilei, 7, Pero (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 138/1995 del 13 marzo 1995

Specialità medicinale: «LIVOSTIN» spray nasale da 10 ml.

Titolare: A.I.C.: Janssen farmaceutici S.p.a., con sede legale in Latina, via C. Janssen.

Modifica apportata: produttore: (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento); le operazioni terminali di confezionamento (astucciamento) della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate temporaneamente, per i primi sei mesi dell'anno 1995, dalla R.P. Scherer nello stabilimento sito in Aprilia.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 139/1995 del 13 marzo 1995

Specialità medicinale: «CLORAMFEN» collirio flacone 7 ml.

Titolare: A.I.C.: Sclavo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta controllata e confezionata (operazioni terminali) dalla società Industria terapeutica Splendore officina oftalmoterapica Alfa Intes, nello stabilimento sito in Casoria (Napoli), via F.lli Bandiera, 26.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 140/1995 del 13 marzo 1995

Specialità medicinale:

«MOTILIUM» supposte 30 mg;

«HALDOL» fiale 1 ml;

«HALDOL DECANOAS» fiale da 1 e 3 ml;

«NIZZORAL» ovuli vaginali 400 mgl;

«DAKTARIN» ovuli vaginali 100 mg;

«DAKTARIN» capsule 400 e 1200 mg.

Titolare: A.I.C.: Janssen pharmaceutica N.V. di Beerse (Belgio) rappresentata per la vendita in Italia dalla società Janssen farmaceutici S.p.a., con sede legale in Latina, via C. Janssen.

Modifica apportata: produttore: (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento); le operazioni terminali di confezionamento (astucciamento) delle specialità medicinali sopra indicate sono effettuate temporaneamente, per i primi sei mesi dell'anno 1995, dalla R.P. Scherer S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia, via Nettunense.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 141/1995 del 13 marzo 1995

Farmaci preconfezionati:

microclismi glicerolo camomilla e malva 3 g;

microclismi glicerolo camomilla e malva 9 g;

clisma fosfato sodico acido 120 ml.

Titolare: A.I.C.: laboratorio chimico farmaceutico Sanitas S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Bari, via Tanzi, 39/D.

Modifica apportata: produttore: i farmaci preconfezionati sopra indicati sono ora prodotti presso la società Farma 3 nello stabilimento sito in Meda (Milano), via Solferino, 42.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 144/1995 del 16 marzo 1995

Specialità medicinale: «GYNOCANESTEN» 30 g crema vaginale 2% + 6 applicatori - 12 tavolette vaginali mg 100.

Titolare: A.I.C.: Bayer AG. - Leverkusen (Germania) rappresentata in Italia dalla società Bayropharm italiana S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 210.

Modifica apportata: produttore: trasferimento di rappresentanza: la rappresentanza della società titolare dell'A.I.C. è trasferita alla società Bayer S.p.a., Milano, viale Certosa, 126, codice fiscale 05849130157.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 145/1995 del 16 marzo 1995

Specialità medicinale:

«CANESTEN» 30 g crema 1%;

«CANESTEN» 30 ml lozione 1%.

Titolare: A.I.C.: Bayer AG. - Leverkusen (Germania) rappresentata in Italia dalla società Bayropharm italiana S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 210.

Modifica apportata: produttore: trasferimento di rappresentanza: la rappresentanza della società titolare dell'A.I.C. è trasferita alla società Bayer S.p.a., Milano, viale Certosa, 126, codice fiscale 05849130157.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 148/1995 del 16 marzo 1995

Specialità medicinale: «EPOXITIN» soluzione iniettabile (in tutte le sue forme e confezioni).

Titolare: A.I.C.: Cilag S. a r.l. di Levallois-Perret (Francia), rappresentata per la vendita in Italia dalla società Jannsen farmaceutici S.p.a., ora Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via C. Janssen, codice fiscale 00968280590.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: trasferimento di rappresentanza: la rappresentanza della società estera titolare dell'A.I.C. è trasferita alla società Cilag farmaceutici S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via Michelangelo Buonarroti, 32, codice fiscale 09876740151.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 149/1995 del 16 marzo 1995

Specialità medicinale: «VOLTAREN OFTA monodose» 30 oftioli monodose × ml 0,3 di collirio.

Titolare: A.I.C.: Ciba Vision S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Marcon (Venezia), via E. Mattei, 17.

Modifica apportata: produttore: la produzione ed i controlli della spcialità medicinale sopraindicata sono ora effettuati anche dalla società Laboratoires H. Faure nello stabilimento sito in Annonay (Francia), 29 route de Californie. Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 150/1995 del 16 marzo 1995

Specialità medicinale: «ISOCEF» flacone da g 15 granulato per sospensione orale 36 mg/ml.

Titolare: A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali, 1.

Modifica apportata: confezionamento: il cucchiaino dosatore inserito nell'astuccio contenente il flacone da g 15 di granulato è ora sostituito con dosatore a siringa.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, contenenti il dosatore precedentemente autorizzato, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 154/1995 del 20 marzo 1995

Specialità medicinale: «ADVIL» 10 confetti × 200 mg.

Titolare: A.I.C.: Whitehall Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Puccini, 3.

Modifica apportata: denominazione: la specialità medicinale nella preparazione di cui sopra, è ora denominata «DOLNAIT».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 155/1995 del 20 marzo 1995

Specialità medicinale: «NEODUPLAMOX» nelle preparazioni:

sospensione pediatrica 312,5 mg/5ml (flacone × ml 100);

12 bustine granulato pediatrico 312,5 mg;

12 bustine × g 1 adulti;

12 compresse rivestite × g 1.

Titolare: A.I.C.: Smith Kline & French S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Cesare Pavese, 385.

Modifiche apportate:

produttore: le preparazioni compresse rivestite × g 1, bustine granulato pediatrico × mg 312,5 e bustine × g 1 adulti sono ora prodotte e controllate anche dalla società SmithKline Beecham Laboratoires Pharmaceutiques nello stabilimento sito in Mayenne (Francia);

la preparazione sospensione pediatrica 312,5 mg/5 ml è ora prodotta e controllata anche dalla società Beecham S.A. nello stabilimento sito in Heppignies (Belgio);

composizione: (limitatamente agli eccipienti della sola preparazione sospensione pediatrica 312,5 mg/5 ml): 100 ml allo stato secco contengono: principi attivi: invariati; eccipienti: gomma xantano; idrossipropilmetilcellulosa; sodio saccarinato anidro; aroma fragola; aroma pesca; aroma limone; acido succinico; silice precipitata (Aerosil 200); silice precipitata (Syloid), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti della preparazione pediatrica 312,5 mg/5 ml già prodotti, aventi la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 158/1995 del 20 marzo 1995

Specialità medicinale: «AUGMENTIN» nelle preparazioni:

12 compresse rivestite × g 1;

sospensione pediatrica 312,5 mg/5 ml flac × ml 100;

12 bustine granulato pediatrico 312,5 mg;

12 bustine × g 1 adulti.

Titolare: A.I.C.: SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifiche apportate:

produttore: le preparazioni compresse rivestite × g 1; bustine granulare pediatrico × mg 312,5 e bustine × g 1 adulti sono ora prodotte e controllate anche dalla società SmithKline Beecham Laboratoires Pharmaceutiques nello stabilimento sito in Mayenne (Francia);

la preparazione sospensione pediatrica 312,5 mg/5 ml è ora prodotta e controllata anche dalla società Beecham S.A. nello stabilimento sito in Heppignies (Belgio),

composizione (limitatamente agli eccipienti della sola preparazione sospensione pediatrica 312,5 mg/5 ml): 100 ml allo stato secco contengono: principi attivi: invariati; eccipienti: gomma xantano, aspartame; gel di silice; silice colloidale; acido succinico; aroma lampone; aroma arancio 1; aroma arancio 2; aroma golden syrup; idrossipropilmetilcellulosa (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti della preparazione sospensione pediatrica 312,5 mg/5 ml già prodotti, aventi la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 200/1995 dell'8 marzo 1995

Specialità medicinale: «BIOTASSINA» nelle sottoelencate preparazioni e confezioni:

10 fiale di sostanza liofilizzata + 10 fiale di solvente - n. A I C 008381016 (in base 10) 07ZSLS (in base 32);

20 flaconcini bevibili da 10 ml - n. A.I C 008381030 (in base 10) 07ZSM6 (in base 32).

Titolare: A.I.C : Solvay Pharma S.p.a , con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via Marco Polo, 38, codice fiscale 05075810019.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Valle Salimbene (Pavia), via Fratelli Cervi, 8, codice fiscale 01423300182;

produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento dei flaconcini orali sono effettuati dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nello stabilimento sito in Pavia, viale Certosa, 8/A, ove sono altresì effettuati i controlli ed il confezionamento della forma iniettabile, ferma restando l'esecuzione della produzione delle fiale liofilizzate da parte della società Schiapparelli salute nello stabilimento sito in Torino, corso Belgio, 86;

numeri di A.I.C.:

10 fiale di sostanza liofilizzata + 10 fiale di solvente - n. A.I.C.: 008381042 (in base 10) 07ZSML (in base 32);

20 flaconcini bevibili da 10 ml - n. A.I.C.: 008381055 (in base 10) 07ZSMZ (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 201/1995 dell'8 marzo 1995

Specialità medicinale: «CUPRESSIN» (delapril), nelle sottocitate preparazioni e confezioni:

28 compresse da 15 mg - n. A.I.C.: 027698012 (in base 10) 0UF8UW (in base 32);

28 compresse da 30 mg - n. A I C.. 027698024 (in base 10) 0UF8V8 (in base 32).

Titolare: A.I.C.: Takeda Italia farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via Giovannino, 7, codice fiscale 01751900877.

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «AXONIN» (delapril);

numeri di A.I.C.:

28 compresse da 15 mg; n. A.I C.: 027698036 (in base 10) 0UF8VN (in base 32);

28 compresse da 30 mg; n A.I.C.: 027698048 (in base 10) 0UF8W0 (in base 32);

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via S. Leonardo, 96, codice fiscale 00959190349;

produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Parma, via S. Leonardo, 96, con esecuzione delle operazioni terminali di confezionamento anche da parte della società Fine Foods NTM S.p.a nello stabilimento sito in Brembate (Bergamo), via Grignano, 27.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto M.C. n. 161/1995 del 23 marzo 1995

Specialità medicinale: «VASOSTERONE OTO» soluzione per applicazione topica flaconcino da ml 10, gocce per uso otologico.

Titolare: A.I.C.: A.C. R. Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a , viale Amelia, 70, Roma.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione: 100 ml contengono: flumetasone pivalato g 0,020, gentamicina solfato g 0,500.

Eccipienti· glicole propilenico, acido citrico, sodio citrato, acqua depurata.

Per lo smaltimento delle confezioni già in commercio è concesso il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A1948

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 7 febbraio 1995, n. 12/varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Varano de' Melegari. — Sede di comando di formazioni partigiane impegnate contro preponderanti forze nemiche, fu sottoposto a continui attacchi e rappresaglie che non fiaccarono la resistenza della popolazione schierata, nella lotta, a fianco dei propri figli partigiani. Malgrado le sofferenze, sopportate con fierezza ed abnegazione, ed i disagi affrontati con serena forza d'animo, la popolazione si adoperò con coraggio e sacrificio a sostenere validamente la guerra di liberazione e assistere materialmente e moralmente le formazioni partigiane operanti nella zona. Sottoposto a forte cannoneggiamento, il paese fu completamente distrutto dalle forze nemiche che vollero punirlo per la fierezza mostrata dai suoi abitanti. — Varano de' Melegari, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 7 febbraio 1995, n. 11/varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Pieve di Soligo. — Nel periodo dell'occupazione la popolazione di Pieve di Soligo sopportò gravi sacrifici opponendosi con determinazione ai nazisti con azioni armate a difesa del territorio che fu, tra l'altro, soggetto ad azioni di rappresaglia tanto che ben trecento case furono distrutte dall'occupante. Notevole il numero dei caduti e tra questi alcuni impiccati. Soligo rinnovava, così, la tradizione di fedeltà e amore alla Patria già dimostrata nell'estate del 1918 nei mesi decisivi della prima guerra mondiale. — Pieve di Soligo, settembre 1943-settembre 1944.

95A1965

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 aprile 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1722,10
ECU	2271,45
Marco tedesco	1245,19
Franco francese	355,61
Lira sterlina	2778,09
Fiorino olandese	1112,11
Franco belga	60,573
Peseta spagnola	13,548
Corona danese	314,37
Lira irlandese	2782,57
Dracma greca	7,614
Escudo portoghese	11,774
Dollaro canadese	1233,60
Yen giapponese	19,897
Franco svizzero	1517,27
Scellino austriaco	176,93
Corona norvegese	277,89
Corona svedese	232,64
Marco finlandese	400,86
Dollaro australiano	1264,02

95A2025

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione all'esercizio della attività fiduciaria alla società «Fiduciaria C.P.C. S.r.l.», in Bologna

Con decreto ministeriale 28 marzo 1995 la società «Fiduciaria C.P.C. S.r.l.», con sede in Bologna, è autorizzata all'esercizio della attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

95A1966

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto 17 marzo 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «29ª Vinitaly - Salone internazionale del vino e dei distillati», che avrà luogo a Verona dal 7 aprile 1995 all'11 aprile 1995.

Con decreto 17 marzo 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «SOL - Salone nazionale dell'olio», che avrà luogo a Verona dal 7 aprile 1995 all'11 aprile 1995.

Con decreto 17 marzo 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Salone del complemento d'arredo - Accessori per l'arredamento», che avrà luogo a Milano dal 7 aprile 1995 all'11 aprile 1995.

Con decreto 17 marzo 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Gran Menu - Tavola internazionale della qualità alimentare», che avrà luogo a Verona dal 7 aprile 1995 all'11 aprile 1995.

95A1967

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende alla società «Reviprof di Allegretti Gianni, Mantovani Sergio & C. S.n.c.», in Mantova.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 la società «Reviprof di Allegretti Gianni, Mantovani Sergio & C. S.n.c.», con sede legale in Mantova, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

95A1968

BANCA D'ITALIA

Istruzioni della Banca d'Italia riguardanti il trattamento degli scarti di emissione

L'art. 8 del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, ha chiarito il trattamento fiscale degli scarti di emissione (cioè delle differenze negative tra valori di emissione dei titoli di debito e valori di rimborso), stabilendo in particolare che questi devono intendersi ricompresi tra gli interessi di cui all'art. 56, comma 3, del TUIR.

Conseguentemente essi concorrono alla determinazione del reddito imponibile secondo il criterio della competenza temporale.

Sul piano bilancistico, invece, la normativa vigente per gli enti finanziari e per le società di intermediazione mobiliare impone di registrare *pro rata temporis* soltanto gli scarti di negoziazione (cioè le differenze tra costi di acquisto e valori di rimborso) dei titoli di proprietà immobilizzati e gli scarti di emissione dei titoli emessi.

In relazione a ciò e allo scopo di evitare disomogeneità fra trattamento fiscale e trattamento di bilancio, vengono di seguito indicati i criteri che gli operatori devono adottare per la rilevazione in bilancio degli scarti di emissione dei titoli di proprietà.

1. *Titoli non immobilizzati.*

Al portafoglio non immobilizzato occorre applicare le seguenti regole:

a) gli scarti di emissione vanno rilevati *pro rata temporis* nella voce «interessi attivi» del conto economico;

b) l'importo maturato dei suddetti scarti deve essere portato a incremento del valore dei titoli iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale. La capitalizzazione degli scarti, da registrare al netto delle ritenute fiscali maturate, va operata anche quando il valore di libro (incrementato degli scarti) dei titoli in portafoglio superi i relativi prezzi di mercato: in tal caso occorre registrare le corrispondenti svalutazioni;

c) il risultato della negoziazione deve essere depurato degli scarti di emissione maturati nel periodo di possesso dei titoli ceduti.

2. *Titoli immobilizzati.*

Il criterio di ripartizione temporale degli scarti di emissione si sovrappone a quello riguardante l'obbligo di registrare *pro rata temporis* gli scarti di negoziazione dei titoli immobilizzati. È dunque necessario coordinare i due meccanismi.

Tale coordinamento può essere realizzato partendo dalla considerazione che lo scarto di negoziazione (1) corrisponde alla somma algebrica di due elementi:

a) lo scarto di emissione non ancora maturato al momento dell'acquisto;

b) lo scarto di negoziazione in senso stretto e cioè al netto dello scarto di emissione di cui alla lettera *a)* (2).

Secondo tale approccio, la distribuzione temporale dello scarto di negoziazione lungo la vita residua del titolo può essere considerata come la risultante netta di due piani di ammortamento, uno riguardante lo scarto di emissione, l'altro la differenza di cui alla precedente lettera *b)* (3).

Pertanto, lo scarto di emissione che matura annualmente sui titoli immobilizzati deve continuare a figurare nel conto economico unitamente alla quota di competenza temporale dell'aggregato anzidetto e non va quindi rilevato autonomamente.

Analogamente a quanto previsto per i titoli non immobilizzati, la capitalizzazione dello scarto di negoziazione va effettuato al netto della ritenuta fiscale maturata sullo scarto di emissione.

3. *Disposizione transitoria.*

La norma fiscale richiamata in premessa stabilisce fra l'altro che, con riferimento ai titoli posseduti all'inizio del 1994, qualora in passato siano stati adottati criteri di imputazione degli scarti di emissione diversi da quello della ripartizione *pro rata temporis*, lo scarto già maturato concorre a formare il reddito imponibile dello stesso 1994 per la parte riferibile all'intero periodo di possesso.

In proposito, si fa presente che l'anzidetta componente reddituale deve essere convenzionalmente registrata in conto economico nella voce «altri proventi di gestione». Gli intermediari devono indicare in modo specifico tale importo nella nota integrativa.

---

(1) Lo scarto di negoziazione va computato come differenza tra costo di acquisto del titolo e valore di rimborso al netto della ritenuta (non recuperabile da parte dell'acquirente) sullo scarto di emissione maturato sino al momento dell'acquisto

(2) Nella sostanza l'aggregato in questione corrisponde allo scarto di negoziazione a «valori attuali», vale a dire alla differenza tra il costo di acquisto del titolo ed il suo valore di rimborso «attuale» (pari al valore di emissione incrementato dello scarto di emissione maturato fino al momento dell'acquisto al netto della corrispondente ritenuta).

(3) Gli operatori devono comunque procedere alla individuazione delle due componenti reddituali, poiché solo lo scarto di emissione è assoggettato al prelievo alla fonte e consente quindi lo scomputo della ritenuta per competenza temporale.

95A1977

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

elaborazione dell'informazione non numerica;

documentazione automatica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il trasferimento avverrà subordinatamente alla disponibilità di fondi.

95A1979

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 28 febbraio 1995 concernente: «Variazione di inquadramento nella tariffa di vendita di marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera, modifica di denominazione di alcune marche di sigarette nonché radiazione di una marca di sigarette di provenienza estera». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1° marzo 1995).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 18, quinto rigo, dove è scritto: "Lucky Strike Lights 100's ... » 225.000 » *240.500*", leggasi: "Lucky Strike Lights 100's ... » 225.000 » *240.000*".

95A1980

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **357.000**
- semestrale . . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **65.500**
- semestrale . . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **65.000**
- semestrale . . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **199.500**
- semestrale . . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **687.000**
- semestrale . . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **336.000**
Abbonamento semestrale	L. **205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189